LINEA **PROTEZIONE**

CASA SEMPLICE
di Alleanza

Assicurazione per la copertura dei rischi dell'abitazione e della vita privata

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Aggiornamento al 19 ottobre 2026

Le presenti condizioni di assicurazione, con Documento informativo precontrattuale (DIP) e Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) devono essere consegnati al Contraente prima della firma della Proposta di Assicurazione.

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA, aggiornate in base alle "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024".

Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano - Tel. +39 02 40824111
www.alleanza.it

Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012 - Partita IVA n. 01333550323
Pec: alleanza@pec.alleanza.it - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

GENERALI

ALLEANZA ASSICURAZIONI

INDICE

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO 1

"CASA SEMPLICE DI ALLEANZA" 1
FUNZIONAMENTO 1
AVVERTENZE 2
AREA CLIENTI E CONTATTI UTILI 2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI 3

NORME COMUNI

Che cosa è assicurato?

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 9
Art. 2 - OFFERTA DI SERVIZI CONNESSI A SPECIFICHE GARANZIE 9

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 9
Art. 3.1 - OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE DELLA SOLUZIONE PROTEZIONE EVENTI CATASTROFALI 10
Art. 3.2 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE 10
Art. 3.3 - DURATA DEL CONTRATTO - RECESSO E DISDETTA 10

Quando e come devo pagare?

Art. 3.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO 11
Art. 3.4.1 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO 12
Art. 3.4.2 - INDICIZZAZIONE 12

Come posso disdire la polizza?

Art. 4 - REVOCA DELLA PROPOSTA 13
Art. 5 - DIRITTO DEL CONTRAENTE AL RIPENSAMENTO - RECESSO 13
Art. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO 13

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa.

Art. 7 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO - VARIAZIONI DEL RISCHIO 13
Art. 8 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 14
Art. 9 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI 14
Art. 10 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE 14
Art. 11 - MODIFICA IN CORSO DI CONTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DA PARTE DI ALLEANZA 14
Art. 12 - MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI 15
Art. 13 - ONERI FISCALI 15
Art. 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 15
Art. 15 - CLAUSOLA DI INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI 15

Dove vale la copertura?

Art. 16 - VALIDITÀ TERRITORIALE 15

LE GARANZIE

SOLUZIONE 1 – PROTEZIONE ABITAZIONE

SEZIONE "DANNI ALL'ABITAZIONE"

Art. S1.1 PERSONE ASSICURATE SEZIONE "DANNI ALL'ABITAZIONE" 17
Art. S1.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - Abitazione assicurata. 17
Che cosa è assicurato?
Art. S1.3 CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ - Caratteristiche abitazione 18
Art. S1.4 RISCHI ASSICURATI - Incendio 18
Che cosa è assicurato?
Art. S1.5 RISCHI ASSICURATI - Spese supplementari 19
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Art. S1.6 RISCHI ASSICURATI - Eventi sociopolitici. 19
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?
Art. S1.7 RISCHI ASSICURATI - Eventi atmosferici 20
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?
Art. S1.8 RISCHI ASSICURATI - Fenomeno elettrico 21
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?
Art. S1.9 RISCHI ASSICURATI - Acqua condotta 21
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?
Art. S1.10 RISCHI ASSICURATI - Spese di ricerca e riparazione acqua condotta 22
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?
Art. S1.11 RISCHI ASSICURATI - Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas. 23
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?
Art. S1.12 RISCHI ASSICURATI - Rottura accidentale lastre e specchi 23
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?
Art. S1.13 FORMA DELL'ASSICURAZIONE PROTEZIONE ABITAZIONE: SEZIONE "DANNI ALL'ABITAZIONE" 24

SEZIONE "DANNI A TERZI"

Art. S1.14 PERSONE ASSICURATE SEZIONE "DANNI A TERZI" 24
Art. S1.15 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI 24
Art. S1.16 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 24
Che cosa è assicurato?
Art. S1.17 RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE 25
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Art. S1.18 RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE 25
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?

SEZIONE "TUTELA LEGALE"

Art. S1.19 TUTELA LEGALE PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE 26
Che cosa è assicurato?
Art. S1.20 TABELLA RIASSUNTIVA DEI MASSIMALI E DELLE FRANCHIGIE DELLA SOLUZIONE PROTEZIONE ABITAZIONE 27

SOLUZIONE 1.A – PROTEZIONE EVENTI CATASTROFALI

Art. S1A.1 OGGETTO DELLA GARANZIA 27
Che cosa è assicurato?
Art. S1A.2 TERREMOTO 28
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?
Art. S1A.2.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO 28
Art. S1A.3 ALLUVIONE, INONDAZIONE 29
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?
Art. S1A.3.1 ALLAGAMENTO E BOMBE D'ACQUA 30
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?
Art. S1A.4 TABELLA RIASSUNTIVA DEI MASSIMALI E DELLE FRANCHIGIE DELLA SOLUZIONE PROTEZIONE EVENTI CATASTROFALI 30
Come posso disdire la Polizza?
Art. S1A.5 FACOLTÀ DI RECESSO 30

SOLUZIONE 1.B – ASSISTENZA CASA

Art. S1B.1 INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA 31
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?
Art. S1B.2 INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA 31
Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?

Art. S1B.3 INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA 32
Che cosa è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?

Art. S1B.4 INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA: RISANAMENTO E ASCIUGATURA DELL'ABITAZIONE 32
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?

Art. S1B.5 INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24H. 33
Che cosa è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?

Art. S1B.6 TRASFERIMENTO DEI MOBILI 33
Che cosa è assicurato?

Art. S1B.7 TRASLOCO 33
Che cosa è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?

Art. S1B.8 INVIO DI UN SORVEGLIANTE. 33
Che cosa è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?

Art. S1B.9 SPESE D'ALBERGO 34
Che cosa è assicurato?

Art. S1B.10 IMPRESA DI PULIZIE. 34
Che cosa è assicurato?

Art. S1B.11 RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO DAL VIAGGIO 34
Che cosa è assicurato?

Art. S1B.12 INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE DI ELETTRODOMESTICI NELLE 24H. 34
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?

Art. S1B.13 INVIO DI UN TERMO IDRAULICO 35
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?

Art. S1B.14 INVIO DI UN TAPPARELLISTA 35
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?

SOLUZIONE 1.C – CASA SMART

Che cosa è assicurato?

Art. S1C.1 CASA SMART GESTIONE SEGNALAZIONI 35
Che cosa è assicurato?

Art. S1C.2 INSTALLAZIONE KIT CASA SMART 36

SOLUZIONE 1.D – PROTEZIONE PANNELLI SOLARI, FOTOVOLTAICI, VETRATE E SERRAMENTI

Che cosa è assicurato?

Art. S1D.1 EVENTI ATMOSFERICI SU PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI E GRANDINE SU SERRAMENTI, VETRATE E LUCERNARI 36

Che cosa è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?

Art. S1D.2 FURTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO. 36

Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?

Art. S1D.3 TABELLA RIASSUNTIVA DEI MASSIMALI E DELLE FRANCHIGIE DELLA SOLUZIONE PROTEZIONE PANNELLI SOLARI, FOTOVOLTAICI, VETRATE E SERRAMENTI. 37

SOLUZIONE 2 – PROTEZIONE BENI

Art. S2.1 PERSONE ASSICURATE SOLUZIONE PROTEZIONE BENI. 37

Art. S2.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - Abitazione assicurata. 38

Che cosa è assicurato?

Art. S2.3 RISCHI ASSICURATI - Incendio 38

Che cosa è assicurato?

Art. S2.4 RISCHI ASSICURATI - Eventi sociopolitici. 38

Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?

Art. S2.5 RISCHI ASSICURATI - Eventi atmosferici 39

Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?

Art. S2.6 RISCHI ASSICURATI - Fenomeno elettrico 39

Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?

Art. S2.7 RISCHI ASSICURATI - Acqua condotta 39

Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?

Art. S2.8 FORMA DELL'ASSICURAZIONE PROTEZIONE BENI 40

Art. S2.9 TABELLA RIASSUNTIVA DEI MASSIMALI E DELLE FRANCHIGIE DELLA SOLUZIONE PROTEZIONE BENI . 40

SOLUZIONE 2.A – PROTEZIONE FURTO

Art. S2A.1 PERSONE ASSICURATE SOLUZIONE PROTEZIONE FURTO 41

Art. S2A.2 BENI ASSICURATI 41

Che cosa è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?

Art. S2A.3 CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ 41
Ci sono limiti di copertura?
Art. S2A.4 RISCHI ASSICURATI 42
Che cosa è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?
Art. S2A.5 ULTERIORI SPESE INDENNIZZABILI 42
Che cosa è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?
Art. S2A.6 CONDIZIONI RISERVATE ALLE ABITAZIONI SALTUARIE 43
Ci sono limiti di copertura?
Art. S2A.7 FORMA DELL'ASSICURAZIONE PROTEZIONE FURTO 43
Art. S2A.8 TABELLA RIASSUNTIVA DEI MASSIMALI E DEGLI SCOPERTI DELLA SOLUZIONE PROTEZIONE FURTO .. 43

SOLUZIONE 3 – PROTEZIONE FAMIGLIA & VITA DIGITALE

Art. S3.1 PERSONE ASSICURATE SOLUZIONE PROTEZIONE FAMIGLIA & VITA DIGITALE. 43

SEZIONE "DANNI A TERZI"

Art. S3.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 44
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Art. S3.3 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI. 45

SEZIONE "TUTELA LEGALE"

Art. S3.4 TUTELA LEGALE VITA PRIVATA E WEB 45
Che cosa è assicurato?

SEZIONE "ASSISTENZA DIGITALE"

Art. S3.5 SUPPORTO PULIZIA VIRUS MALWARE 46
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Art. S3.6 SUPPORTO APPARECCHI DIGITALI 46
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Art. S3.7 RECUPERO/CANCELLAZIONE DEI DATI. 47
Che cosa è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?
Art. S3.8 ASSISTENZA PSICOLOGICA IN ITALIA. 48
Che cosa è assicurato?
Art. S3.9 ASSISTENZA PSICOLOGICA PER MINORI. 48
Che cosa è assicurato?
Art. S3.10 INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO 48
Che cosa è assicurato?
Art. S3.11 ANTICIPO DENARO DI PRIMA NECESSITÀ 48
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
Art. S3.12 TABELLA RIASSUNTIVA DEI MASSIMALI DELLA SOLUZIONE PROTEZIONE FAMIGLIA & VITA DIGITALE .. 49

PROGRAMMA DIGITALE SICURO

Art. S3.13 PROGRAMA DIGITALE SICURO 49
Art. S3.14 SICUREZZA DEL PORTALE 49
Art. S3.15 DESCRIZIONE DEI SERVIZI 49
Art. S3.16 PROTEZIONE DATI ONLINE PER DISPOSITIVI FISSI 49
Art. S3.17 PROTEZIONE DATI ONLINE PER DISPOSITIVI MOBILI 50
Art. S3.18 MONITORAGGIO DATI IN INTERNET E NEL DARK WEB 50
Art. S3.19 MONITORAGGIO DELL'IDENTITÀ ONLINE 50
Art. S3.20 SUPPORTO CLIENTI 24H/7 50
Art. S3.21 TITOLARITÀ DEL SERVIZIO 50
Art. S3.22 RECESSO DAL SERVIZIO 51
Art. S3.23 CONTROLLO DEI DATI 51
Art. S3.24 CONSERVAZIONE DEI DATI 51
Art. S3.25 USO PERSONALE E ABUSO 51
Art. S3.26 ESONERO DI RESPONSABILITÀ 51
Art. S3.27 MODIFICA DELLA CONDIZIONI D'USO DEL SERVIZIO 51
Art. S3.28 COMUNICAZIONI 51

SOLUZIONE 4 – PROTEZIONE ANIMALI DI FAMIGLIA

Art. S4.1 PERSONE ASSICURATE SOLUZIONE PROTEZIONE ANIMALI DI FAMIGLIA 52
Art. S4.2 ANIMALI DOMESTICI ASSICURATI 52

Che cosa è assicurato?

SEZIONE "DANNI A TERZI"

Art. S4.3 RISCHI ASSICURATI - Responsabilità Civile Animali domestici 53

Che cosa è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?

Art. S4.4 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI 53

SEZIONE "TUTELA LEGALE"

Art. S4.5 TUTELA LEGALE ANIMALI DOMESTICI 54

Che cosa è assicurato?

Art. S4.6 TABELLA RIASSUNTIVA DEI MASSIMALI, DELLE FRANCHIGIE E DEGLI SCOPERTI DELLA SOLUZIONE PROTEZIONE ANIMALI DI FAMIGLIA 54

SEZIONE "ASSISTENZA"

Che cosa è assicurato?

Art. S4.7 CONSULENZA VETERINARIA 55
Art. S4.8 CONSULENZA NUTRIZIONALE 55
Art. S4.9 SEGNALAZIONE DI UN PET SITTER 55
Art. S4.10 INVIO DI UN PET SITTER 55
Art. S4.11 SEGNALAZIONE DI CENTRI E CLINICHE VETERINARIE 55
Art. S4.12 INFO VETERINARIE PRIMA DELLA PARTENZA PER UN VIAGGIO 55
Art. S4.13 INFO LUOGHI PET-FRIENDLY 55
Art. S4.14 SECOND OPINION VETERINARIA 56
Art. S4.15 RECUPERO DELL'ANIMALE DOMESTICO RITROVATO 56
Art. S4.16 SEGNALAZIONE AVVISTAMENTI 56

ESCLUSIONI CONTRATTUALI E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 - ESCLUSIONI E LIMITI COMUNI A TUTTE LE SOLUZIONI. 57

Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?

Art. 2 - ESCLUSIONI COMUNI ALLE SEZIONI "DANNI A TERZI" DI SOLUZIONE PROTEZIONE ABITAZIONE, SOLUZIONE PROTEZIONE FAMIGLIA & VITA DIGITALE E SOLUZIONE PROTEZIONE ANIMALI DI FAMIGLIA 57

Che cosa non è assicurato?

Art. 3 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI DELLA SOLUZIONE PROTEZIONE FURTO 58

Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?

Art. 4 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI DELLA SOLUZIONE PROTEZIONE ANIMALI DI FAMIGLIA 58

Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?

Art. 5 - ESCLUSIONI E LIMITI COMUNI ALLE SEZIONI "TUTELA LEGALE" DI SOLUZIONE PROTEZIONE ABITAZIONE, SOLUZIONE PROTEZIONE FAMIGLIA & VITA DIGITALE E SOLUZIONE PROTEZIONE ANIMALI DI FAMIGLIA 59

Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?

Art. 6 - ESCLUSIONI COMUNI A SOLUZIONE ASSISTENZA CASA, SOLUZIONE CASA SMART E ALLE SEZIONI "ASSISTENZA" DI SOLUZIONE PROTEZIONE FAMIGLIA & VITA DIGITALE SOLUZIONE PROTEZIONE ANIMALI DI FAMIGLIA 60

Che cosa non è assicurato?

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

SEZIONI "DANNI ALL'ABITAZIONE E DANNI AI BENI"

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa.

Art. 1.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (DANNI ABITAZIONE E DANNI AI BENI) 61
Art. 1.2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO FURTO 61
Art. 1.3 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 61
Art. 1.4 - BUONA FEDE. 62
Art. 1.5 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO. 62
Art. 1.6 - MANDATO DEI PERITI. 62
Art. 1.7 - VALORE ABITAZIONE E BENI ASSICURATI 62
Art. 1.8 - DETERMINAZIONE DEL DANNO (DANNI ABITAZIONE E DANNI AI BENI) 62
Art. 1.9 - DETERMINAZIONE DEL DANNO FURTO 64
Art. 1.10 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 64
Art. 1.11 - RINUNCIA ALLA RIVALSA. 64
Art. 1.12 - EVENTUALI SCOPERTO E FRANCHIGIA A CARICO DELL'ASSICURATO. 64
Art. 1.13 - RECUPERI 64

SEZIONI "DANNI A TERZI"

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa.

Art. 2.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE. 65
Art. 2.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI 65

SEZIONI "TUTELA LEGALE"

PREMESSA. 65

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa.

Art. 3.1 - DENUNCIA DEL SINISTRO TUTELA LEGALE 65
Art. 3.2 - GESTIONE DEL SINISTRO TUTELA LEGALE. 66
Art. 3.3 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE 66
Art. 3.4 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE TUTELA LEGALE 66
Art. 3.5 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ. 67
Art. 3.6 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO 67

SEZIONI "ASSISTENZA"

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa.

Art. 4 - COME ATTIVARE L'ASSISTENZA. 67

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

"CASA SEMPLICE DI ALLEANZA"

Casa Semplice di Alleanza è un'Assicurazione pensata per proteggerti dalle conseguenze economiche che un imprevisto può causare alla tua Abitazione e per tutelarti in caso di danni provocati ad altri.

Casa Semplice di Alleanza è rivolta:

- a chi **è proprietario di un'abitazione (Profilo Proprietà)**;
- a chi **è proprietario e concede in locazione l'abitazione (Profilo Concessa in affitto)**;
- a chi **è locatario (Profili Affitto Base o Affitto Full)**.

FUNZIONAMENTO

Casa Semplice di Alleanza prevede diverse **soluzioni** che possono essere selezionate in base al **profilo scelto**:

- **Soluzione 1** - Protezione Abitazione
- **Soluzione 1.A** - Protezione Eventi Catastrofali
- **Soluzione 1.B** - Assistenza Casa
- **Soluzione 1.C** - Casa Smart
- **Soluzione 1.D** - Protezione Pannelli Solari, Fotovoltaici, Vetrate e Serramenti
- **Soluzione 2** - Protezione Beni
- **Soluzione 2.A** - Protezione Furto
- **Soluzione 3** - Protezione Famiglia & Vita Digitale
- **Soluzione 4** - Protezione Animali di Famiglia

Per ciascun profilo è prevista una **soluzione obbligatoria** (*Garanzia Base*): la **Soluzione 1 - Protezione Abitazione**, in caso di scelta del *Profilo Proprietà* o del *Profilo Concessa in affitto* e la **Soluzione 2 - Protezione Beni**, in caso di scelta del *Profilo Affitto Base* o del *Profilo Affitto Full*. Puoi integrare la tua copertura con le altre soluzioni offerte, nel rispetto dei vincoli riportati nello schema riassuntivo delle garanzie qui sotto riportato.

	ABITAZIONE ASSICURATA DI PROPRIETÀ		**ABITAZIONE ASSICURATA IN AFFITTO**	
Soluzione/Profilo	**PROPRIETÀ**	**CONCESSA IN AFFITTO**	**AFFITTO BASE**	**AFFITTO FULL**
S1. Protezione Abitazione*	Garanzia Base ✓	Garanzia Base ✓	Garanzia Opzionale	Garanzia Opzionale
S1.A Protezione Eventi Catastrofali	Garanzia Opzionale	Garanzia Opzionale	Garanzia non prevista	Garanzia non prevista
S1.B Assistenza Casa	Garanzia Opzionale	Garanzia non prevista	Garanzia Opzionale	Garanzia Opzionale
S1.C Casa Smart	Garanzia Opzionale	Garanzia non prevista	Garanzia Opzionale	Garanzia Opzionale
S1.D Protezione Pannelli Solari, Fotovoltaici, Vetrate e Serramenti	Garanzia Opzionale	Garanzia Opzionale	Garanzia non prevista	Garanzia non prevista
S2. Protezione Beni	Garanzia Opzionale	Garanzia Opzionale	Garanzia Base ✓	Garanzia Base ✓
S2.A Protezione Furto	Garanzia Opzionale	Garanzia non prevista	Garanzia Opzionale	Garanzia Opzionale
S3. Protezione Famiglia & Vita Digitale	Garanzia Opzionale	Garanzia non prevista	Garanzia Opzionale	Garanzia Opzionale
S4. Protezione Animali di Famiglia	Garanzia Opzionale	Garanzia non prevista	Garanzia Opzionale	Garanzia Opzionale

* Le singole garanzie incluse nella Soluzione 1 - Protezione Abitazione variano in funzione del profilo scelto.

AVVERTENZE

Per facilitarti la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- AVVERTENZA: per richiamare la tua attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;
- **carattere grassetto**: per dare maggior risalto al testo che devi leggere con particolare attenzione;
- Lettera iniziale maiuscola: per indicare che la parola è presente e ha il significato descritto nelle definizioni;
- box con esempi:

Per aiutarti a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della prestazione.

AREA CLIENTI E CONTATTI UTILI

Ti ricordiamo che in caso di Sinistro devi rivolgerti subito all'Agenzia di riferimento che ti aiuta a compilare la denuncia. In alternativa, puoi inviare una comunicazione per iscritto, alla sede legale di Alleanza, tramite lettera raccomandata A.R. o PEC ai seguenti recapiti:

Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano - PEC: alleanza@pec.alleanza.it

Per l'attivazione delle prestazioni di **assistenza**, puoi contattare la Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A. ai seguenti recapiti:

Numero Verde **800 083 702** per chiamate **dall'Italia**
Numero **02 58 24 54 68** per chiamate **dall'estero**

Per l'attivazione delle prestazioni di **Tutela Legale**, puoi contattare D.A.S. al seguente recapito:

Numero Verde **800 47 56 33**

In alternativa, puoi accedere alla Sezione "Apri un Sinistro" dell'Area Clienti presente sul sito www.alleanza.it.

È POSSIBILE REGISTRARSI E ACCEDERE IN MODO GRATUITO ALL'AREA CLIENTI DAL SITO INTERNET WWW.ALLEANZA.IT O DALL''APP ALLEANZA.

Tramite l'Area Clienti è possibile, ad esempio:

- verificare i contratti attivi e non attivi e le garanzie acquistate;
- verificare lo stato di pagamento dei Premi e le relative scadenze;
- effettuare il pagamento dei Premi successivi al primo;
- visualizzare e scaricare la documentazione contrattuale;
- verificare i contatti dell'Agenzia di riferimento;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
- segnalare un Sinistro.

Nel testo delle Condizioni, Alleanza Assicurazioni S.p.A. è indicata come Alleanza.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

(Ed. 026 - Aggiornamento al 19 ottobre 2026)

DEFINIZIONI

I TERMINI DI SEGUITO INDICATI HANNO IL SIGNIFICATO QUI PRECISATO E SONO SEMPRE RIPORTATI NEL TESTO CON LETTERA INIZIALE MAIUSCOLA

Abitazione
La dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato, identificata in Polizza, situata nel territorio italiano o nella Repubblica di San Marino.

Abitazione principale
L'abitazione dove, di fatto, vivono abitualmente l'Assicurato e il suo nucleo familiare.

Abitazione saltuaria
Abitazione diversa da quella principale.

Allagamento
La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto, non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici.

Alluvione e Inondazione
Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Animali domestici
Tutti gli animali d'affezione (Art. 1 comma 2 Dpcm del 28/02/2003) che vivono in modo stabile all'interno dell'abitazione assicurata.
Non rientrano nella definizione di animali domestici:
- gli animali proibiti a norma di legge;
- gli animali da allevamento e da cortile;
- gli animali usati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite.

Annualità assicurativa
È il periodo che intercorre, per il primo anno, tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale e per le annualità successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali.

Appartamento
Insieme di stanze e di servizi che costituiscono un'abitazione indipendente all'interno di un edificio.

Appartamento su piano intermedio
Abitazione che ha altri appartamenti sia sottostanti sia sovrastanti, e che ha aperture diverse da quelle relative all'ingresso (per esempio finestre) situate ad almeno 4 metri dal suolo.

Appartamento su piano non intermedio
Abitazione, non su piano intermedio, che generalmente ha altri appartamenti sottostanti o sovrastanti.

Arbitrato
Procedura alternativa al ricorso al giudice civile ordinario che le parti possono attivare per definire o prevenire una controversia, salvo quanto previsto all'Art. 1.6 (Mandato dei periti) della sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

Assicurato
Persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione
Contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (Articolo 1882 del Codice Civile).

Batteria di accumulo
Batteria che accumula l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico per renderla disponibile all'utilizzo in un momento differito rispetto alla sua produzione.

Beni
Contenuto dell'abitazione costituito da:
- mobili, arredamento, libri, quadri e oggetti d'arte, raccolte e collezioni, argenteria;
- elettrodomestici, apparecchi audiovisivi e altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale, compresi gli impianti di allarme e di prevenzione e le antenne TV non centralizzate;
- pc, notebook, tablet e smartphone;
- tutto quanto serve per uso personale come i vestiti e le pellicce;
- attrezzatura, arredamento, documenti e tutto quanto serve per ufficio privato o studio professionale di proprietà del Contraente;
- gioielli e preziosi;
- mobili, arredamento, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi, cicli e ciclomotori con cilindrata fino a 50cc: il tutto nelle pertinenze, anche staccate, collocate negli spazi adiacenti o pertinenti all'abitazione.

Bombe d'acqua o Nubifragio
Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e assorbire l'acqua.

Casseforti
Mobili aventi le seguenti caratteristiche:
- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, eccetto le pareti delle casseforti murate,
- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli a espansione su almeno due lati di un battente (anche su un lato per le casseforti murate),
- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale,
- peso minimo 100 kg (eccetto per le casseforti murate).

Condizioni Generali di Abbonamento
Condizioni che regolano il contratto dei servizi di Casa Smart forniti dalla Struttura di Supporto.

Contraente
Persona fisica che stipula il contratto di assicurazione che può coincidere o meno con il Soggetto Pagante.

Contravvenzione
È una tipologia di reato, punita con l'arresto o l'ammenda.

Danni Diretti
Danni dovuti all'azione diretta di un evento garantito in Polizza.

Danni Indiretti
Conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma che derivano da esso.

Danni Materiali
Distruzione, deterioramento o perdita di beni fisicamente determinati.

Danni extracontrattuali
È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

D.A.S.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - Numero verde 800/475633 - fax 045/8351023.

Delitto
È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile
È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Disabitazione
Assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato e dei conviventi. La presenza nelle sole ore diurne o la visita dei locali per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non interrompe la disabitazione.

Documenti
Oggetto in cui sono registrate delle informazioni. Può essere sia materiale o digitale, a prescindere dal formato utilizzato per contenerle.

Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato
I locali che costituiscono l'intera costruzione edile o una sua porzione (comprese le rispettive quote della costruzione che costituiscono proprietà comune, esclusa l'area edificabile) adibiti a civile abitazione, uffici o studi professionali se di proprietà del Contraente, compresi:
- le opere di fondazione o interrate, fissi e infissi;
- impianti elettrici fissi, impianti idrici, igienici e di riscaldamento, impianti fissi di condizionamento dell'aria, fotovoltaici e solari termici, ascensori e montacarichi, impianti di allarme e di prevenzione, le antenne radiotelevisive centralizzate, altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o per destinazione;
- tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti, parquet, moquette e simili, affreschi e statue senza valore artistico;
- le pertinenze anche se poste in corpi separati (ad esempio cantine, box auto, tettoie chiuse o aperte, centrali termiche, soffitte, piscine interrate ad uso privato, locali di deposito);
- i muri di cinta, le recinzioni fisse e simili;
- balconi, terrazze e portici;
- le attrezzature sportive e da gioco, ma esclusi parchi, alberi, strade private.

È escluso quanto indicato alla voce "Beni" tranne gli impianti di allarme e di prevenzione.

Fascia tessera
Codice alfanumerico di 4 caratteri che identifica il presente contratto per la Struttura Organizzativa.

Fatto doloso
Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.

Fatto illecito
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Fissi
Grondaie, pluviali, canne fumarie, comignoli e ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o di protezione (come strutture portanti ancorate di tende e verande).

Franchigia
Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato (espresso in valore assoluto o in percentuale del valore assicurato) e detratto dall'ammontare del danno.

Furto
Impossessamento di cose mobili altrui mediante sottrazione a chi le detiene, per trarne profitto per sé o per altri.

Gioielli e preziosi
Oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli; ad esempio pietre preziose; coralli, perle naturali e di coltura; orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso e con un valore di mercato superiore a € 4.000,00.

Impianto fotovoltaico
Impianto, a servizio esclusivo dell'abitazione assicurata, destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare e installato a regola d'arte (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore Servizi Elettrici). L'impianto è composto da supporti, staffe, pannelli fotovoltaici, inverter, batteria di accumulo, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto dedicati e tutto ciò che è necessario per il funzionamento dell'impianto.

Impianto solare termico
Impianto, a servizio esclusivo dell'abitazione assicurata, destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore e installato a regola d'arte (fissato agli appositi sostegni e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete del Gestore Servizi Elettrici). L'impianto è composto da pannelli solari termici, scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell'acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori necessari per il funzionamento dell'impianto.

Implosione
Cedimento di apparecchi, serbatoi e contenitori in genere, per mancanza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo/risarcimento
Importo pagato da Alleanza in caso di sinistro.

Infissi
Telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte e finestre.

Inverter
Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata facente parte dell'impianto fotovoltaico e solare termico.

Legno lamellare
Materiale strutturale molto solido e resistente prodotto incollando delle tavole di legno a loro volta già classificate per uso strutturale.

Lucernario
Superficie a vetri disposta sia in piano, sia con inclinazione variabile, allo scopo di fornire illuminazione e aria agli ambienti sottostanti.

Massimale
L'importo che rappresenta il massimo esborso della Compagnia in relazione alle garanzie prestate.

Metri Quadrati
Unità di misura che determina la somma degli spazi dell'abitazione e relative pertinenze, muri compresi (come risultano da visura catastale).

Pannello fotovoltaico
Dispositivo composto da moduli fotovoltaici, ancorati in maniera stabile al tetto del fabbricato, a loro volta costituiti da celle fotovoltaiche, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica mediante effetto fotovoltaico, tipicamente impiegato come generatore.

Pannello solare termico
Dispositivo, ancorato in maniera stabile al tetto del fabbricato, in grado di convertire la radiazione solare in energia termica che viene trasferita e accumulata per essere utilizzata in un secondo momento.

Perito
L'esperto incaricato di una indagine tecnica (perizia).

Pertinenze
Locali e strutture alle dipendenze dell'abitazione assicurata, realizzati nel fabbricato stesso o posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti all'abitazione, quali, a titolo esemplificativo: cantine, box auto, tettoie chiuse o aperte, centrali termiche, soffitte, piscine interrate ad uso privato, locali di deposito.
Rientra nella definizione anche il box auto separato dall'abitazione assicurata.
Tali locali e strutture devono risultare da visura catastale o atto notarile che attesta il vincolo di pertinenza con l'abitazione assicurata e devono avere caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato di cui l'abitazione fa parte.

Polizza
Documento che prova e disciplina il contratto di assicurazione.

Premio
Importo che il soggetto paga ad Alleanza.

Premio di perfezionamento
Premio pagato al momento della firma del contratto.

Primo Rischio Assoluto
Forma di assicurazione che impegna Alleanza a indennizzare il danno verificatosi fino al raggiungimento del valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale delle cose assicurate al momento del sinistro (valore assicurabile). Non viene quindi applicata la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Procedimento penale
È una successione di atti che inizia con la contestazione della presunta violazione di norme penali, generalmente notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia, e termina con la pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice.

Proposta
Modulo firmato dal Contraente in qualità di proponente, con il quale manifesta ad Alleanza la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche, alle dichiarazioni, alle informazioni ed alle condizioni in esso indicate.

Raccolte e collezioni
Insieme di oggetti e beni di una stessa specie e categoria, rari, curiosi, ordinati secondo determinati criteri, aventi un valore intrinseco e di mercato oggettivamente riconosciuto.

Rapina
Sottrazione di beni altrui mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Reato
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Rischio
La probabilità del verificarsi del sinistro.

Rovina parziale
Crollo di una parte strutturale di importanza tale che comprometta in modo certo la stabilità, la solidità e la durata dell'abitazione/fabbricato.

Rovina totale
Crollo totale dell'abitazione/fabbricato.

Sanzione amministrativa
Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di un importo, fisso o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.

Scoperto
Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare del danno.

Scoppio
Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta ad esplosione. Non sono considerati scoppio gli effetti del gelo.

Serramenti
Elementi fissi o mobili ancorati al telaio dell'infisso che creano un sistema di apertura e chiusura (finestre, tapparelle, pannelli, vetrate, porte, persiane, gelosie, inferriate, ante e simili). Non rientrano nella definizione le zanzariere.

Sinistro
L'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

Soggetto Pagante
Soggetto che si impegna al pagamento del premio dovuto ad Alleanza. Può coincidere o meno con il Contraente. Deve essere titolare di un conto corrente italiano.

Soluzione
Possibili combinazioni di garanzie che compongono l'ambito di rischio.

Spese peritali
Sono le spese relative all'opera del Perito nominato dal giudice (C.T.U. - Consulente Tecnico di Ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Struttura antisismica
Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche o integrazioni.

Struttura di Supporto
Struttura di Generali Jeniot S.p.A. - Piazza Tre Torri n. 1 - 20145 Milano, con la quale viene stipulato apposito contratto che regola le Condizioni Generali di Abbonamento.

Struttura Organizzativa
Struttura di Redion Italy Insurance S.p.A. - Via del Mulino n. 4 - 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non), in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste nelle condizioni di assicurazione.

Strutture portanti diverse
Strutture non antisismiche costruite in materiali diversi dal cemento armato.

Strutture portanti in cemento armato
Strutture portanti verticali e orizzontali in cemento armato, non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio:
- le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dall'abitazione stessa;
- le armature del tetto in legno.

Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Tetto
Insieme delle strutture, portanti e non portanti, che coprono e proteggono il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Transazione
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Valore assicurato
L'importo che rappresenta l'impegno di Alleanza in relazione alle garanzie prestate.

Vertenze contrattuali
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Vetrata
Chiusura formata da una o più lastre di vetro, sostenute da apposita intelaiatura a riquadri generalmente in parte fissi e in parte apribili per formare porte o finestre.

Villa/Villetta monofamiliare
Costruzione indipendente da altre unità abitative (isolata), al servizio di un solo nucleo familiare.
Sono in genere circondate da giardino di pertinenza esclusiva ed ingresso indipendente.

Villa/Villetta plurifamiliare
Costruzione composta da un unico corpo edilizio che ospita due o più unità abitative.
Sono in genere circondate da giardino di pertinenza esclusiva e ingresso indipendente.

Villa/Villetta a schiera
Costruzione nella quale ogni modulo strutturale corrisponde a un modulo abitativo; sono caratterizzate da due muri in comune alle unità adiacenti (ad esclusione delle unità di testa) e presentano due soli affacci contrapposti. Comunemente le case a schiera si sviluppano su più di un piano e sono caratterizzate dalla presenza di scale per ogni unità abitativa.

NORME COMUNI

Che cosa è assicurato?

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Casa Semplice di Alleanza è un'Assicurazione che ti protegge dalle conseguenze economiche che un imprevisto può causare alla tua Abitazione e ti tutela in caso di danni provocati ad altri.

Casa Semplice di Alleanza è rivolta:
- a chi è **proprietario di un'Abitazione**;
- a chi è **proprietario e concede in locazione l'Abitazione**;
- a chi è **locatario**.

Le differenti soluzioni offerte sono selezionabili in funzione del **profilo** scelto.

	ABITAZIONE ASSICURATA DI PROPRIETÀ		ABITAZIONE ASSICURATA IN AFFITTO	
Soluzione/Profilo	**PROPRIETÀ**	**CONCESSA IN AFFITTO**	**AFFITTO BASE**	**AFFITTO FULL**
S1. Protezione Abitazione*	x	x	x	x
S1.A Protezione Eventi Catastrofali	x	x		
S1.B Assistenza Casa	x		x	x
S1.C Casa Smart	x		x	x
S1.D Protezione Pannelli Solari, Fotovoltaici, Vetrate e Serramenti	x	x		
S2. Protezione Beni	x	x	x	x
S2.A Protezione Furto	x		x	x
S3. Protezione Famiglia & Vita Digitale	x		x	x
S4. Protezione Animali di Famiglia	x		x	x

* Le singole garanzie incluse nella Soluzione 1 - Protezione Abitazione variano in funzione del profilo scelto.

Le garanzie e le prestazioni contenute in ciascuna soluzione sono dettagliate nella **sezione "Le Garanzie"**.

L'Assicurazione è operante soltanto per le garanzie relative alle soluzioni presenti in Polizza.

Art. 2 - OFFERTA DI SERVIZI CONNESSI A SPECIFICHE GARANZIE

L'attivazione della **Soluzione 1.C - Casa Smart** consente al Contraente di accedere ad una gamma di **servizi accessori** erogati anche da terze parti, **connessi o collegati** alla **Soluzione 1 - Protezione Abitazione**. Se il Contraente intende fruire dei servizi, **deve prendere visione** delle **Condizioni Generali di Abbonamento** che regolano l'erogazione di tali servizi, consegnate prima della firma della Proposta.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Se il pagamento del Premio di perfezionamento è andato a buon fine, il contratto è in vigore **dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata in Polizza**, fermo quanto riportato nei successivi **Art. 3.1 (Operatività delle garanzie della Soluzione Protezione Eventi Catastrofali)** e **Art. 3.2 (Operatività della garanzia Tutela Legale)**.

Art. 3.1 - OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE DELLA SOLUZIONE PROTEZIONE EVENTI CATASTROFALI

L'operatività delle garanzie previste dalla Soluzione Protezione Eventi Catastrofali **ha effetto dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla data di effetto della Polizza** se in quel momento il Premio o la prima rata di Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando la scadenza delle rate successive e del contratto (termine del contratto). Se la garanzia ne sostituisce, senza soluzione di continuità, altra in corso con Alleanza per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opera alle condizioni previste nella garanzia sostituita.

Art. 3.2 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE

Ai fini della garanzia Tutela Legale prestata nell'ambito delle soluzioni Protezione Abitazione, Protezione Famiglia & Vita Digitale e Protezione Animali di Famiglia, un evento è considerato in garanzia se avviene:

a) **dalle 24:00 del giorno indicato in Polizza**, in caso di risarcimento di Danni extracontrattuali o di Procedimento penale o di Sanzione amministrativa;
b) **dopo 90 giorni dalla data di effetto del contratto**, **in caso di controversia contrattuale**. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova Polizza in continuazione di analogo contratto già attivo con Alleanza per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle 24:00 del giorno indicato nel nuovo contratto.

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni amministrative;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle altre ipotesi.

La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto **ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione**.

Art. 3.3 - DURATA DEL CONTRATTO - RECESSO E DISDETTA

Il contratto ha una durata iniziale di **5 anni con tacito rinnovo**. Alla **scadenza del quinquennio** il contratto si rinnova automaticamente per **un anno** e **così per gli anni successivi**.

Recesso

Il Contraente può comunque recedere dal contratto, nel corso dei primi 5 anni, a ogni Annualità assicurativa, senza costi e **con preavviso di almeno 30 giorni**. Il Contraente deve inviare una **comunicazione scritta** secondo le modalità previste all'**Art. 12 (Modalità di invio delle comunicazioni)** della presente sezione, con l'indicazione di "Recesso" sulla busta o, in caso di utilizzo dell'e-mail o PEC, nell'oggetto della comunicazione.

Disdetta

Il Contraente o Alleanza possono impedire il rinnovo con l'invio di una comunicazione scritta di disdetta **con preavviso di almeno 30 giorni** rispetto alla relativa scadenza con le modalità previste all'**Art. 12 (Modalità di invio delle comunicazioni)** della presente sezione, con l'indicazione di "Disdetta" sulla busta o, in caso di utilizzo dell'e-mail o PEC, nell'oggetto della comunicazione.

Proposta di modifica del contratto alla scadenza

Alleanza ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto.

Almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, Alleanza comunica al Contraente la Proposta di rinnovo e le nuove condizioni.

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza contrattuale e con le modalità previste al successivo Art. 3.4 (Pagamento del Premio). Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e l'accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto dalla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni.

Quando e come devo pagare?

Art. 3.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è annuale e può essere pagato anche in rate mensili, senza il pagamento di costi aggiuntivi.

Sono consentiti i seguenti metodi di pagamento.

	PREMIO DI PERFEZIONAMENTO (DEPOSITO CAUZIONALE)	RATE DI PREMIO SUCCESSIVE
Premio Annuale	- **bonifico bancario**; - **assegno bancario** non trasferibile all'ordine di Alleanza Assicurazioni S.p.A.; - **P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico**, se disponibili; - addebito diretto su conto corrente (**Sepa Direct Debit – SDD**). Consentito solo nel caso di pagamento con SDD anche delle rate successive.	- **assegno bancario** non trasferibile all'ordine di Alleanza Assicurazioni S.p.A.; - **P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico**, se disponibili; - addebito diretto su conto corrente (**Sepa Direct Debit – SDD**).
Frazionamento Mensile	- **bonifico bancario**; - **assegno bancario** non trasferibile all'ordine di Alleanza Assicurazioni S.p.A; - **P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico**, se disponibili; - addebito diretto su conto corrente **(Sepa Direct Debit – SDD)**.	- addebito diretto su conto corrente (**Sepa Direct Debit – SDD**); - **P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico**, se disponibili.

Il Premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

In caso di chiusura del conto corrente sul quale è attivo l'addebito SDD, il Soggetto Pagante si impegna a darne immediata comunicazione ad Alleanza per concordare una diversa modalità di pagamento.

L'uso da parte di Alleanza di incassare il Premio al domicilio del Soggetto Pagante, oppure il mancato invio dell'avviso di scadenza, non può giustificare il mancato pagamento del Premio.

AVVERTENZE:

il pagamento del Premio di perfezionamento, della prima rata di Premio o delle rate successive in scadenza è condizione necessaria per la validità e la decorrenza dell'Assicurazione. Se non viene pagato il Premio, il contratto non opera, anche se firmato.

Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio di perfezionamento o le rate di Premio possono essere pagati:

- **tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico: in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;**
- **con bonifico bancario su conto corrente intestato ad Alleanza: in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo, salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato ad Alleanza;**
- **con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); salvo buon fine degli addebiti, per il Premio di perfezionamento, si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA; per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza.**
- **con assegno bancario non trasferibile intestato ad Alleanza; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso.**

Resta salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo Articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede.

Cosa si intende per salvo buon fine?
La garanzia opera anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Alleanza solo se il Premio è successivamente accreditato.
In caso di mancato accredito le garanzie non operano o rimangono sospese. Resta comunque fermo quanto previsto dall'**Art. 3.4.1 (Mancato pagamento del Premio)**.

Art. 3.4.1 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

- **Premio di perfezionamento (deposito cauzionale)**
  Se il Soggetto Pagante non paga il primo Premio annuale o la prima rata di Premio mensile, le garanzie e i servizi previsti dalle soluzioni scelte rimangono sospesi fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Soggetto Pagante paga il Premio dovuto.
  Il contratto ha effetto dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata in Polizza, se a tale data è stato pagato il Premio di perfezionamento, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
- **Rate di Premio successive**
  Se il Soggetto Pagante non paga i Premi o le rate di Premio successive alla prima, la copertura rimane sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza **della prima rata di Premio non pagata** e produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24:00 del giorno del pagamento di tutte le rate scadute e non pagate e la parte del Premio residuo a completamento dell'Annualità assicurativa, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia. Le scadenze successive rimangono invariate.

AVVERTENZA:
durante il periodo di sospensione della garanzia, le prestazioni e i servizi non sono attivi e pertanto Alleanza non indennizza il Sinistro.
Alleanza non indennizza il Sinistro anche per gli eventi avvenuti dopo la riattivazione dell'Assicurazione se l'evento è avvenuto durante il periodo di sospensione della garanzia.

Art. 3.4.2 - INDICIZZAZIONE

Fermo quanto previsto con riferimento all'**Art. 3 (Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia)**, **ad ogni scadenza di Polizza successiva alla durata iniziale di 5 anni**, **Valore assicurato**, **Massimale** e **Premio** sono aggiornati in proporzione alle variazioni percentuali dell'**"Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati"** pubblicate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) in conformità di quanto segue:

- l'adeguamento si effettua confrontando l'indice del terzo mese antecedente la scadenza annuale con l'analogo indice relativo allo stesso mese dell'anno precedente. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice relativo al mese come sopra individuato, si fa riferimento all'indice disponibile del mese antecedente più prossimo;
- se dal confronto degli indici risulta una **variazione negativa**: l'adeguamento non si applica;
- se dal confronto degli indici risulta una **variazione positiva fino al 5%**: l'adeguamento è pari alla percentuale di incremento effettiva;
- se dal confronto degli indici risulta una **variazione superiore al 5%**: l'adeguamento è pari al 5%.

Non sono soggetti a indicizzazione:
- **le garanzie Assistenza e Tutela Legale;**
- **le Franchigie espresse in cifra assoluta;**
- **i minimi e i massimi di Scoperto;**
- **tutti i valori espressi in percentuale.**

ESEMPIO:
Data effetto della Polizza: 01/01/2025
Data del primo tacito rinnovo: 01/01/2030
Al momento del tacito rinnovo, Alleanza confronta l'indice del mese di ottobre 2029 con l'indice del mese di ottobre 2028 e aggiorna Valore Assicurato, Massimale e Premio con la variazione ottenuta:
- se dal confronto degli indici risulta un incremento del -1%: Alleanza non aggiorna gli importi;
- se dal confronto degli indici risulta un incremento del 3%: Alleanza aggiorna gli importi del 3%;
- se dal confronto degli indici risulta un incremento del 7%: Alleanza aggiorna gli importi del 5%.

Come posso disdire la polizza?

Art. 4 - REVOCA DELLA PROPOSTA

Trascorso il periodo di irrevocabilità di 15 giorni dalla data di firma della Proposta[1], il Contraente, **se il contratto non è ancora concluso**, può revocare la Proposta stessa. Il Contraente deve inviare una **comunicazione scritta**, secondo le modalità descritte nell'**Art. 12 (Modalità di invio delle comunicazioni) della presente sezione**. In questo caso il Contraente deve indicare "Revoca" sulla busta o, in caso di utilizzo dell'e-mail o PEC, nell'oggetto della comunicazione.

La comunicazione di revoca deve contenere l'indicazione del codice dell'Agenzia Generale e il numero di Proposta; in caso di revoca della Proposta, Alleanza rimborsa al Soggetto Pagante il Premio pagato, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, al netto delle spese sostenute pari a € 10,00.

Art. 5 - DIRITTO DEL CONTRAENTE AL RIPENSAMENTO - RECESSO

Se il contratto è stato collocato per intero mediante tecniche di comunicazione a distanza, **il Contraente può recedere entro 14 giorni** dalla conclusione del contratto. Il Contraente deve inviare una comunicazione secondo le modalità descritte all'**Art. 12 (Modalità di invio delle comunicazioni) della presente sezione**.

A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Alleanza sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza Alleanza rimborsa al Soggetto Pagante il Premio pagato, al netto delle spese di emissione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.

Art. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

A seguito della denuncia di ogni Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, il Contraente e Alleanza possono recedere dal contratto **entro il 60° giorno** successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo.

Il Contraente deve inviare una **comunicazione scritta** secondo le modalità descritte all'**Art. 12 (Modalità di invio delle comunicazioni) della presente sezione**.

Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto alla data di ricevimento della comunicazione da parte di Alleanza.

Il recesso esercitato da Alleanza ha effetto dopo 30 giorni dalla data riportata sulla comunicazione inviata al Contraente.

In tutti i casi, entro il 30° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Alleanza rimborsa al Soggetto Pagante il rateo di Premio imponibile pagato e non goduto.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come loro rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Salvo quanto previsto all'**Art. 3.3 (Durata del Contratto – Recesso e Disdetta)**, il Contraente e Alleanza, se non hanno esercitato la facoltà di recesso **entro il compimento del secondo anno di Assicurazione, si impegnano a mantenere in vigore l'Assicurazione** sino alla naturale scadenza pattuita, rinunciando a tale facoltà di recesso.

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa.

Art. 7 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Alleanza consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti. **Il Contraente/Assicurato deve fornire ad Alleanza informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del Rischio**. Se il Contraente/Assicurato fornisce dati

[1] Artt. 1329 e 1887 del Codice Civile
[2] Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può:
- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione[2].

Alleanza può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente/Assicurato **deve subito comunicare** ad Alleanza se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**aggravamento del Rischio**). Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo[3].

Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare ad Alleanza se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del Rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successiva alla comunicazione, Alleanza può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto[4].

Art. 8 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente o l'Assicurato[5] **deve comunicare per iscritto ad Alleanza l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso Rischio**, eccetto quelle stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto e di quelle per cui è in possesso in quanto garanzie accessorie ad altri servizi (ad esempio: abbinate a biglietti di viaggio, conti correnti, carte di credito, mutuo fondiario o ipotecario).

Art. 9 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

La presente Assicurazione può essere firmata anche per conto altrui, pertanto gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono che essere adempiuti che dall'Assicurato[6].

Art. 10 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere **provate per iscritto**.

Art. 11 - MODIFICA IN CORSO DI CONTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DA PARTE DI ALLEANZA

Nel periodo di validità dell'Assicurazione, **Alleanza si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano l'Assicurazione** con le modalità ed entro i limiti di legge, se la modifica è giustificata, rispetto alla **generalità dei contratti dello stesso tipo** della presente Assicurazione, da:
- leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità, anche estere, a cui Alleanza è tenuta ad adeguarsi anche in funzione del gruppo di appartenenza;
- esigenze tecniche (incluse quelle derivanti da maggiori costi o oneri gestionali) determinate da modifiche oggettive alle condizioni praticate sui mercati, compresi quelli di riassicurazione, e che hanno un'incidenza sull'Assicurazione;
- evoluzioni che riguardano le tecnologie e gli strumenti informatici utilizzati, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione dell'Assicurazione e le relative misure di sicurezza;
- esigenze di aggiornamento delle modalità operative di erogazione dei servizi o delle modalità di comunicazione.

Le relative comunicazioni di modifica sono effettuate da Alleanza secondo le modalità pattuite nel presente contratto **(Art. 12 - Modalità di invio delle comunicazioni)**, con indicazione del motivo e la data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di **60 giorni** rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Solo se la modifica consiste nell'aumento del prezzo delle coperture o dei servizi oggetto del contratto, Alleanza informa il Contraente del suo diritto di recedere dall'Assicurazione.

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso con comunicazione effettuata secondo le modalità pattuite nel presente contratto **(Art. 12 - Modalità di invio delle comunicazioni)**, entro la data di decorrenza della modifica.

---

[3] Art. 1898 del Codice Civile
[4] Art. 1897 del Codice Civile
[5] Art. 1910 del Codice Civile
[6] Art. 1891 del Codice Civile

In tal caso, l'Assicurazione si intende risolta con effetto da tale data e Alleanza rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di Rischio eventualmente non corso.

Se il Contraente non manifesta la volontà di recedere dall'Assicurazione entro il termine previsto, Alleanza considera approvate le modifiche comunicategli.

Le parti riconoscono che nell'Assicurazione sono automaticamente recepite, anche senza preavviso, tutte le modifiche imposte da:

- disposizioni normative di carattere legislativo o regolamentare;
- provvedimenti delle Autorità competenti che dovessero intervenire tempo per tempo.

Alleanza considera le clausole contrattuali interessate da tali modifiche automaticamente abrogate o sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore delle disposizioni che hanno provocato tale modifica.

ESEMPI:

Alleanza può modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano l'Assicurazione se la modifica è giustificata, ad esempio:

- da limitazioni della copertura dovute all'applicazione di sanzioni internazionali;
- dall'introduzione di una nuova esclusione contrattuale;
- dallo sviluppo di un'APP per la gestione dei Sinistri;
- dalla modifica del numero verde da utilizzare per contattare la Struttura Organizzativa.

Art. 12 - MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni del Contraente devono essere fatte **per iscritto** e inviate all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla sede legale di Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano, tramite:

- lettera raccomandata A.R.
- PEC: alleanza@pec.alleanza.it

Alleanza invia le comunicazioni al Contraente **per iscritto**:

- all'indirizzo di Posta Elettronica del Contraente, se quest'ultimo ha fornito il consenso all'invio delle comunicazioni in formato elettronico; o, in alternativa
- all'indirizzo indicato dal Contraente stesso per l'invio delle comunicazioni in formato cartaceo.

Art. 13 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Fermo ciò, all'interno del presente contratto alcuni articoli possono essere disciplinati in maniera più favorevole al Contraente.

Art. 15 - CLAUSOLA DI INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

Alleanza non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Alleanza a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Dove vale la copertura?

Art. 16 - VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie delle soluzioni Protezione Abitazione, Protezione Beni, Protezione Furto, Casa Smart, Protezione Eventi Catastrofali e Protezione Pannelli Solari, Fotovoltaici, Vetrate e Serramenti valgono per i danni che avvengono in Italia e Repubblica di San Marino.

Le garanzie delle Sezioni "Danni a terzi" delle soluzioni Protezione Famiglia & Vita Digitale e Protezione Animali di Famiglia valgono per i danni che avvengono in tutto il mondo, ad eccezione dei seguenti Paesi e Territori:
Iran, Siria, Corea del Nord, Regioni Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, Bielorussia, Federazione Russa, Cuba, Venezuela, Afghanistan, Myanmar (Burma).

Le garanzie delle sezioni "Tutela Legale" delle soluzioni Protezione Abitazione, Protezione Famiglia & Vita Digitale e Protezione Animali di Famiglia riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

1. d'Italia e Repubblica di San Marino, per la Soluzione Protezione Abitazione;
2. di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di procedimenti penali e Danni extracontrattuali per le soluzioni Protezione Famiglia & Vita Digitale e Protezione Animali di Famiglia;
3. dei Paesi dell'Unione Europea, di Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di Vertenze Contrattuali per le soluzioni Protezione Famiglia & Vita Digitale e Protezione Animali di Famiglia.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo per chiamate dall'Italia e in relazione a leggi e normative italiane.

LE GARANZIE

L'Assicurazione è operante soltanto per le garanzie relative alle soluzioni attivate presenti in Polizza.

SOLUZIONE 1 – PROTEZIONE ABITAZIONE

La **Soluzione 1 - Protezione Abitazione** interviene a copertura dei Rischi assicurati sotto riportati, in funzione del profilo scelto.

		PROFILI			
SEZIONE	**RISCHIO ASSICURATO***	**PROPRIETÀ**	**CONCESSA IN AFFITTO**	**AFFITTO BASE**	**AFFITTO FULL**
DANNI ALL'ABITAZIONE	**S1.4** Incendio	✔	✔	✘	✔
	S1.5 Spese supplementari	✔	✔	✘	✔
	S1.6 Eventi sociopolitici	✔	✔	✘	✘
	S1.7 Eventi atmosferici	✔	✔	✘	✘
	S1.8 Fenomeno elettrico	✔	✔	✘	✘
	S1.9 Acqua condotta	✔	✔	✘	✔
	S1.10 Spese di ricerca e riparazione acqua condotta	✔	✔	✘	✔
	S1.11 Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas	✔	✔	✘	✔
	S1.12 Rottura accidentale lastre e specchi	✔	✔	✘	✔
DANNI A TERZI	**S1.17** Responsabilità civile della proprietà dell'Abitazione	✔	✔	✘	✘
	S1.18 Responsabilità civile della conduzione dell'Abitazione	✔	✘	✔	✔
TUTELA LEGALE	**S1.19** Tutela legale proprietà e/o conduzione dell'Abitazione	✔	✔	✔	✔

* La numerazione dei Rischi assicurati elencati nella tabella fa riferimento agli Articoli del contratto
✔ Garanzia inclusa nel profilo
✘ Garanzia non inclusa nel profilo

SEZIONE "DANNI ALL'ABITAZIONE"

Art. S1.1 PERSONE ASSICURATE SEZIONE "DANNI ALL'ABITAZIONE"

Ai fini della presente sezione "Danni all'Abitazione" l'Assicurazione è stipulata dal Contraente/Assicurato in nome proprio e nell'interesse del proprietario dell'Abitazione.

Art. S1.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - Abitazione assicurata

Che cosa è assicurato?

È assicurata l'Abitazione indicata in Polizza e, in particolare, i locali destinati a civile abitazione, uffici o studi professionali se di proprietà del Contraente e relative Pertinenze.

Rientrano nell'Abitazione assicurata:
- le opere di fondazione o interrate, Fissi e Infissi;
- impianti elettrici fissi, impianti idrici, igienici e di riscaldamento, impianti fissi di condizionamento dell'aria, fotovoltaici e solari termici, ascensori e montacarichi, impianti di allarme e di prevenzione, le antenne audiovisive centralizzate, altri impianti e installazioni al servizio dell'Abitazione e considerati immobili per natura o per destinazione;
- tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti, parquet, moquette e simili, affreschi e statue senza valore artistico;
- le Pertinenze anche se poste in corpi separati (ad esempio cantine, box auto, tettoie chiuse o aperte, centrali termiche, soffitte, piscine interrate ad uso privato, locali di deposito);
- i muri di cinta, le recinzioni fisse e simili;
- balconi, terrazze e portici;
- le attrezzature sportive e da gioco, ma esclusi parchi, alberi, strade private.

Se è assicurata una singola porzione di Fabbricato (ad esempio un Appartamento posto all'interno di un condominio) sono coperte anche le relative quote di competenza delle parti del Fabbricato che costituiscono proprietà comune.

Art. S1.3 CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ - Caratteristiche abitazione

La copertura assicurativa opera se l'Abitazione e l'intero Fabbricato di cui è parte **hanno le seguenti caratteristiche**:
- non sono in costruzione o in fase di ampliamento;
- si trovano in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione;
- sono destinati ad abitazioni civili, uffici o studi professionali per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani;
- hanno strutture portanti verticali e pareti esterne in materiali incombustibili; nelle pareti esterne in materiali incombustibili è tollerata la presenza di materiali combustibili fino al 10% delle loro singole superfici;
- hanno struttura portante del tetto, solai, coibentazioni, soffittature e rivestimenti, anche in materiali combustibili;
- hanno manto di copertura del tetto in materiali incombustibili o in legno lamellare o in tegole bituminose.

ESEMPI:

Un'abitazione che non ha ricevuto il certificato di agibilità è assicurabile?
No. L'agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico del Fabbricato. Senza questa condizione Alleanza è impossibilitata a gestire con chiarezza eventuali Sinistri.

Un'abitazione in cui sono in corso lavori di ristrutturazione è coperta durante la ristrutturazione?
Sì, ma in caso di danni direttamente causati dalla ristrutturazione è l'Impresa che esegue i lavori a rispondere per tali danni.

Un'abitazione situata in un fabbricato di cui una porzione viene adibita ad attività commerciale è assicurabile?
Sì, se la porzione di Fabbricato adibita ad attività commerciale è al massimo pari a 1/3.

Art. S1.4 RISCHI ASSICURATI - Incendio

Attiva per i profili

PROPRIETÀ	CONCESSA IN AFFITTO	AFFITTO FULL

Che cosa è assicurato?

Alleanza indennizza i Danni Materiali e Diretti causati all'Abitazione dai seguenti eventi:
a) **Incendio**, compresi i guasti arrecati per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio e anche quelli ragionevolmente causati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
b) **Esplosione e Scoppio** anche se si sono verificati all'esterno del Fabbricato purché non dovuti a ordigni esplosivi conseguenti a eventi sociopolitici;
c) **azione meccanica del fulmine**;

continua

d) **Implosione**;
e) **caduta di aeromobili**, **manufatti astronautici** e **veicoli spaziali**, loro parti e cose da essi trasportate;
f) **crollo di ponti**, **cavalcavia**, **viadotti** e loro parti purché costruiti a norma di legge e soggetti a regolare manutenzione;
g) **onda sonica**, determinata da aeromobili e oggetti in genere;
h) **urto di veicoli stradali o natanti**, che non appartengono all'Assicurato e non sono al suo servizio;
i) **fumo**, **gas o vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti al servizio dell'Abitazione o del Fabbricato di cui fa parte o di Fabbricati contigui, purché gli impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi a seguito di Incendio o di fulmine;
j) **caduta di ascensori e montacarichi** a seguito della rottura di congegni.

Art. S1.5 RISCHI ASSICURATI - Spese supplementari

Attiva per i profili

PROPRIETÀ	CONCESSA IN AFFITTO	AFFITTO FULL

Che cosa è assicurato?

In caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, Alleanza rimborsa, **fino alla somma di € 10.000,00 per Annualità assicurativa** le spese supplementari sostenute per:
a) **demolizione e sgombero**: demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire i residui del Sinistro al più vicino scarico o a quello imposto dall'autorità;
b) **alloggio temporaneo**: l'alloggio, per il tempo necessario a ripristinare i locali danneggiati occupati dall'Assicurato e resi inabitabili a seguito di Sinistro.
La garanzia "alloggio temporaneo" opera **fino a un massimo di € 100,00 al giorno e per un massimo di 100 giorni**;
c) **onorario dei periti**: l'onorario del Perito che il Contraente ha scelto e nominato per la procedura della valutazione del danno e la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito della nomina del terzo Perito.
La garanzia "onorario dei periti" opera **fino al 5% dell'ammontare del Sinistro liquidato**, **con il massimo di € 1.500,00**;
d) **onorari di riprogettazione**: spese per la riprogettazione dell'Abitazione, la direzione dei lavori e gli oneri dovuti per la ricostruzione dell'Abitazione assicurata in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro escluse multe, ammende e Sanzioni amministrative.
La garanzia "onorari di riprogettazione" è prestata **fino al raggiungimento del 5% dell'Indennizzo relativo all'Abitazione con il massimo di € 10.000,00** per Annualità assicurativa.

Che cosa non è assicurato?

In caso di spese supplementari sostenute per alloggio temporaneo: nessun Indennizzo spetta all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.

Art. S1.6 RISCHI ASSICURATI - Eventi sociopolitici

Attiva per i profili

PROPRIETÀ	CONCESSA IN AFFITTO

Che cosa è assicurato?

Alleanza indennizza, **fino al 80% del Valore assicurato**, i Danni Materiali e Diretti causati all'Abitazione:
a) da Incendio, Esplosione e Scoppio in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
b) da atti vandalici o dolosi avvenuti in occasione di Furto o Rapina, a eccezione di quelli causati dai ladri a Fissi e Infissi.

La garanzia copre inoltre gli altri Danni Materiali e Diretti all'Abitazione causati da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni:
- **da Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- **che si sono verificati nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei Beni assicurati per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto;**
- **diversi da Incendio, Esplosione e Scoppio, se avvenuti in occasione di occupazione non militare che si protrae per oltre 5 giorni consecutivi;**
- **da imbrattamento delle parti esterne del Fabbricato.**

Ci sono limiti di copertura?

Per ogni Sinistro, Alleanza applica all'Indennizzo una **Franchigia di € 200,00**.

Art. S1.7 RISCHI ASSICURATI - Eventi atmosferici

Attiva per i profili

PROPRIETÀ	CONCESSA IN AFFITTO

Che cosa è assicurato?

Alleanza indennizza, **fino al 80% del Valore assicurato**, i Danni Materiali e Diretti causati all'Abitazione da:
a) tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da essi trascinate o fatte crollare;
b) grandine,
quando la violenza che caratterizza tali eventi è riscontrabile su una pluralità di Beni, assicurati o meno.

Sono compresi i danni di bagnamento che si sono verificati all'interno dell'Abitazione:
- purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche penetrate attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici descritti, oppure
- a seguito di rottura accidentale o otturazione degli impianti idrici di raccolta e deflusso dell'acqua piovana al servizio dell'Abitazione.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni subiti da:
- **Serramenti, Vetrate, Lucernari, Pannelli solari o fotovoltaici, a meno che i danni agli stessi non derivano da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;**
- **tende, insegne e simili installazioni esterne, beni all'aperto;**
- **costruzioni in plastica o in legno;**
- **verande e coperture in genere di balconi e terrazze.**

Sono inoltre esclusi i danni causati da:
- **stillicidio o umidità;**
- **frane e cedimenti del terreno;**
- **sovraccarico di neve;**
- **valanghe o slavine;**
- **gelo;**
- **Alluvioni, Inondazioni, mareggiate;**
- **Bombe d'acqua;**
- **insufficiente deflusso dell'acqua piovana, salvo che tale insufficiente deflusso sia conseguenza dell'occlusione provocata dalla grandine.**

Ci sono limiti di copertura?

Per ogni Sinistro, Alleanza applica all'Indennizzo una **Franchigia di € 200,00**.

Art. S1.8 RISCHI ASSICURATI - Fenomeno elettrico

Attiva per i profili

PROPRIETÀ	CONCESSA IN AFFITTO

Che cosa è assicurato?

Alleanza indennizza **fino ad un massimo di € 5.000,00** i Danni Materiali e Diretti causati all'Abitazione e agli impianti certificati di seguito elencati:

- elettrici;
- idrici;
- igienici e di riscaldamento;
- di condizionamento dell'aria se fissi;
- fotovoltaici e solari termici;
- impianti di allarme e di prevenzione;
- ascensori e montacarichi;
- altri impianti e installazioni al servizio del Fabbricato e considerati immobili per natura o per destinazione,

da scariche, correnti o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni:

- **dovuti a usura o manomissione degli impianti di servizio;**
- **causati da corrosione elettrolitica (corrente galvanica).**

Ci sono limiti di copertura?

Per ogni Sinistro, Alleanza applica all'Indennizzo una **Franchigia di € 200,00**.

ESEMPIO:

Un **fulmine** ha causato un guasto alla caldaia dell'Abitazione situata nel terrazzo.
Come si determina il danno all'Abitazione?

Valore assicurato massimo per il Rischio "Fenomeno elettrico" della Soluzione Protezione Abitazione:
€ 5.000,00.
Limite di copertura per il Rischio "Fenomeno elettrico" della Soluzione Protezione Abitazione:
Franchigia pari a € 200,00.

Danno alla caldaia (comprensivo di sostituzione parti danneggiate e manodopera):
€ 1.500,00.
Importo liquidato dalla Compagnia: € 1.500,00 - € 200,00 = **€ 1.300,00**.

Art. S1.9 RISCHI ASSICURATI - Acqua condotta

Attiva per i profili

PROPRIETÀ	CONCESSA IN AFFITTO	AFFITTO FULL

Che cosa è assicurato?

Alleanza indennizza i **Danni Materiali** e **Diretti** causati all'Abitazione da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale, di rigurgito o di traboccamento per otturazione delle tubazioni degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento a servizio dell'Abitazione, dell'intero Fabbricato di cui forma parte o di fabbricati contigui.

Sono compresi i danni di bagnamento che si sono verificati a seguito di otturazione di tubazioni e condutture di raccolta e deflusso dell'acqua piovana causata da grandine o neve.

Sono inoltre compresi i Danni Materiali e Diretti causati all'Abitazione da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di apparecchi domestici, compresi i relativi raccordi.

Per i danni da fuoriuscita d'acqua da apparecchi domestici, l'Indennizzo è pagato fino a € 2.000,00 per Annualità assicurativa.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni da:
- **infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;**
- **rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;**
- **gelo nel caso di Abitazione saltuaria dell'Assicurato;**
- **rottura causata da gelo di tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato.**

Sono inoltre escluse le spese di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute per ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

Ci sono limiti di copertura?

Per ogni Sinistro, Alleanza applica all'Indennizzo una **Franchigia di € 200,00**.

Art. S1.10 RISCHI ASSICURATI - Spese di ricerca e riparazione acqua condotta

Attiva per i profili

PROPRIETÀ	CONCESSA IN AFFITTO	AFFITTO FULL

Che cosa è assicurato?

In caso di Danni Materiali e Diretti all'Abitazione assicurata, indennizzabili a termini dell'**Art. S1.9 (Rischi assicurati - Acqua condotta)** Alleanza, rimborsa **fino a € 2.000,00 per Annualità assicurativa**:

a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature (e relativi raccordi) la cui rottura o otturazione ha dato origine alla fuoriuscita d'acqua condotta. Per le tubature e le condutture di raccolta e deflusso dell'acqua piovana la garanzia opera solo se le stesse sono interne o murate al Fabbricato.

Sono inoltre rimborsate anche in assenza di Danni Materiali e Diretti all'Abitazione:

b) le spese strettamente connesse e necessarie alla ricerca del danno che ha originato la fuoriuscita d'acqua condotta;

c) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell'Abitazione assicurata, la cui rottura o otturazione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;

d) le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parti dell'Abitazione conseguenti all'attività di ricerca e riparazione del guasto.

Che cosa non è assicurato?

Sono escluse le spese che derivano da:
- **otturazione o rigurgito delle fognature;**
- **infiltrazione di acqua piovana;**
- **gelo nel caso di Abitazione saltuaria dell'Assicurato;**
- **gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato;**
- **rottura delle tubazioni interrate che non provoca Danni Materiali e Diretti all'Abitazione assicurata.**

Ci sono limiti di copertura?

Per ogni Sinistro, Alleanza applica all'Indennizzo una **Franchigia di € 200,00**.

Art. S1.11 RISCHI ASSICURATI - Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas

Attiva per i profili

PROPRIETÀ	CONCESSA IN AFFITTO	AFFITTO FULL

Che cosa è assicurato?

In caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio dell'Abitazione, accertata dal servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione, Alleanza rimborsa **fino a € 2.000,00 per Annualità assicurativa**:

a) le spese sostenute per riparare o sostituire il tratto di condotta (intesa come insieme di tubazioni, curve, raccordi e accessori) che ha dato origine alla dispersione di gas;
b) le spese necessarie sostenute allo scopo di cui al punto a) per demolire o ripristinare le parti dell'Abitazione.

AVVERTENZA:
l'accertamento della dispersione di gas da parte del servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione costituisce condizione essenziale per l'operatività della garanzia. L'Assicurato è tenuto a fornire la relativa attestazione in sede di richiesta di rimborso.

Che cosa non è assicurato?

Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle elencate, necessarie per rendere conformi alle norme i seguenti impianti al servizio dell'Abitazione:

- **elettrici;**
- **idrici;**
- **igienici e di riscaldamento;**
- **di condizionamento dell'aria;**
- **fotovoltaici e solari termici;**
- **impianti di allarme e di prevenzione;**
- **ascensori e montacarichi;**
- **altri impianti e installazioni fissi.**

Ci sono limiti di copertura?

Per ogni Sinistro, Alleanza applica all'Indennizzo una **Franchigia di € 200,00**.

Art. S1.12 RISCHI ASSICURATI - Rottura accidentale lastre e specchi

Attiva per i profili

PROPRIETÀ	CONCESSA IN AFFITTO	AFFITTO FULL

Che cosa è assicurato?

Alleanza indennizza fino a **€ 2.000,00** per Annualità assicurativa le spese sostenute per la sostituzione di lastre e specchi di vetro, usati anche come pareti divisorie, fissi o mobili, con altri nuovi uguali o equivalenti, la cui rottura sia stata causata da eventi accidentali non altrimenti coperti in altra garanzia della presente Soluzione Protezione Abitazione.

Sono compresi i costi di trasporto e installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e Danno Indiretto.

Alleanza risponde, inoltre, di eventuali danni causati all'Abitazione dalla rottura delle lastre.

Le scheggiature e le rigature non sono rotture indennizzabili.

Che cosa non è assicurato?

Sono comunque esclusi i danni:

a) alle lastre e agli specchi di vetro che sono parte integrante di elettrodomestici o apparecchi elettronici;

continua

b) che derivano da operazioni di trasloco o rimozione di infissi, supporti, sostegni o cornici su cui le lastre sono collocate, da lavori sulle lastre stesse o sui mobili;
c) alle lastre e agli specchi di vetro che sono parti integranti di un oggetto che rientra nella definizione di "Beni" se non è assicurata la Soluzione Protezione Beni.

Ci sono limiti di copertura?

Per ogni Sinistro, Alleanza applica all'Indennizzo una **Franchigia di € 100,00**.

Art. S1.13 FORMA DELL'ASSICURAZIONE PROTEZIONE ABITAZIONE: SEZIONE "DANNI ALL'ABITAZIONE"

Le garanzie della sezione "Danni all'abitazione" della Soluzione Protezione Abitazione sono prestate a **Primo Rischio Assoluto**.

SEZIONE "DANNI A TERZI"

Art. S1.14 PERSONE ASSICURATE SEZIONE "DANNI A TERZI"

Ai fini della presente sezione "Danni a terzi" sono considerati "Assicurati" il Contraente/Assicurato indicato in Polizza e il suo nucleo familiare, ossia:
- **le persone che risultano dal Certificato di Stato di famiglia** dell'Assicurato al momento del Sinistro;
- **i figli minori dell'Assicurato anche non conviventi**.

Art. S1.15 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Ai fini delle garanzie incluse in questa sezione, **non sono considerati terzi**:
a) l'Assicurato e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal Certificato di Stato di famiglia;
b) le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto[7], genitori e figli;
c) le persone che, in rapporto di dipendenza o collaborazione con uno degli Assicurati, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, salvo quanto previsto per gli addetti ai servizi domestici se attiva la garanzia responsabilità civile della vita privata.

ESEMPIO:

La suocera del Contraente, non presente nel suo Certificato di Stato di famiglia, inciampa su una mattonella mal posizionata e cade mentre si trova nell'Abitazione indicata in Polizza . Va al pronto soccorso dove le applicano alcuni punti. Il Sinistro è coperto?
No. La suocera è genitore di uno degli Assicurati.

Art. S1.16 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Che cosa è assicurato?

Alleanza tiene indenni gli Assicurati **fino a un massimo di € 1.000.000,00**, di quanto questi sono tenuti a risarcire (capitale, interessi e spese) a terzi, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per:
- morte;
- lesioni personali;
- danni a cose;

involontariamente causati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale che si è verificato in relazione alla proprietà e alla conduzione dell'Abitazione indicata in Polizza, a seconda del profilo attivato.

[7] Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni

Art. S1.17 RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE

Attiva per il profilo

PROPRIETÀ	CONCESSA IN AFFITTO

Che cosa è assicurato?

Alleanza tiene indenni gli Assicurati di quanto questi sono tenuti a risarcire (capitale, interessi e spese) a terzi, come previsto all'**Art. S1.16 (Oggetto dell'Assicurazione)** quali civilmente responsabili ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione alla proprietà:

1) dell'Abitazione indicata in Polizza;
2) dei locali adibiti a ufficio privato o studio professionale di proprietà del Contraente;
3) dei locali di proprietà del Contraente non destinati a civile abitazione, a condizione che sia l'Abitazione, sia l'intero Fabbricato di cui fa parte, siano destinati per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani a civile abitazione, uffici o studi professionali.

Sono compresi in garanzia i danni che derivano da:

a) antenne radiotelevisive;
b) spazi di proprietà dell'Assicurato adiacenti o pertinenti all'Abitazione, anche adibiti a giardino, inclusi danni causati da caduta accidentale di alberi o parti di essi (esclusi i danni da abbattimento e potatura);
c) committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, esclusi quelli subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
d) spargimento d'acqua, conseguente a rottura accidentale, traboccamento per occlusione delle tubature, rigurgito delle fognature degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento a servizio dell'Abitazione o del Fabbricato di cui sia eventualmente parte;
   Per questa garanzia, i genitori e i figli dell'Assicurato, residenti in unità immobiliari distinte, che hanno subito danni a seguito degli eventi sopra elencati sono considerati terzi.
e) Inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo fino a un massimo di € 100.000,00 per anno assicurativo. Questa garanzia non comprende i danni causati da inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua o del suolo.

La garanzia vale anche per i danni che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché derivino da un sinistro indennizzabile ai termini di questa garanzia; **la garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 200.000,00**.

Che cosa non è assicurato?

La garanzia non opera:

- **per Fabbricati in Rovina totale o parziale;**
- **per i danni che derivano da gelo, umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.**

Art. S1.18 RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE

Attiva per i profili

PROPRIETÀ	AFFITTO BASE	AFFITTO FULL

Che cosa è assicurato?

Alleanza tiene indenne gli Assicurati di quanto questi sono tenuti a risarcire (capitale, interessi e spese) a terzi, come previsto all'**Art. S1.16 (Oggetto dell'Assicurazione)**, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto accidentale che si è verificato in relazione alla conduzione:

1) dell'Abitazione indicata in Polizza;
2) dei locali adibiti a ufficio privato o studio professionale di proprietà del Contraente.

Sono compresi in garanzia:

- i Rischi che riguardano la normale attività di conduzione dell'Abitazione indicata in Polizza e delle relative parti comuni;

continua

- danni che derivano da caduta di antenne non centralizzate, riceventi e trasmittenti, per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul Tetto o sui balconi del Fabbricato;
- i danni causati a terzi a seguito di lavori di ordinaria manutenzione che hanno interessato il Fabbricato ed i locali dell'Abitazione.

La garanzia vale anche per i danni che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché derivino da un sinistro indennizzabile ai termini di questa garanzia; **la garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 200.000,00**.

Che cosa non è assicurato?

La garanzia non opera:
- **per Fabbricati in Rovina totale o parziale;**
- **per i danni che derivano da gelo, umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.**

SEZIONE "TUTELA LEGALE"

Art. S1.19 TUTELA LEGALE PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE

Attiva per i profili

PROPRIETÀ	CONCESSA IN AFFITTO	AFFITTO BASE	AFFITTO FULL

Che cosa è assicurato?

Alleanza offre all'Assicurato, tramite D.A.S., assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le **spese legali**, **peritali**, **investigative e processuali** necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **che sono in stretta relazione alla proprietà e alla conduzione dell'Abitazione ad uso abitativo indicato in Polizza**.

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato se:

a) l'Abitazione subisce Danni extracontrattuali dovuti a Fatto illecito di terzi;
b) deve sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. **Tale garanzia opera soltanto a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale, per spese di resistenza e di soccombenza**[8];
c) è sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione;
d) deve sostenere controversie di Diritto civile di natura contrattuale nei confronti di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione da lui stesso commissionati;
e) deve sostenere controversie civili che riguardano luci, vedute, confini, distanze, servitù, relative alla sua proprietà esclusiva, oppure che riguardano il contratto di locazione se è conduttore dell'Abitazione.

Inoltre, Alleanza eroga un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica tramite numero verde, **nell'ambito delle materie previste in copertura per**:
- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

[8] Art. 1917 del Codice Civile

Art. S1.20 TABELLA RIASSUNTIVA DEI MASSIMALI E DELLE FRANCHIGIE DELLA SOLUZIONE PROTEZIONE ABITAZIONE

Garanzia		Massimale (per Annualità assicurativa)	Franchigia (per sinistro)
S1.4	**Incendio**	Valore assicurato	-
S1.5	**Spese supplementari**	€ 10.000	-
	Alloggio Temporaneo	€ 100/giorno - fino ad un massimo di 100 giorni	-
	Onorario dei periti (nominati dal Contraente)	5% dell'importo liquidato fino ad un massimo di € 1.500	-
	Onorari di riprogettazione	Fino al 5% dell'indennizzo relativo all'Abitazione fino ad un massimo di € 10.000	-
S1.6	**Eventi sociopolitici**	80% Valore assicurato	€ 200
S1.7	**Eventi atmosferici**	80% Valore assicurato	€ 200
S1.8	**Fenomeno elettrico**	€ 5.000	€ 200
S1.9	**Acqua condotta**	Valore Assicurato	€ 200
	Fuoriuscita acqua da apparecchi domestici	€ 2.000	€ 200
S1.10	**Spese di ricerca e riparazione acqua condotta**	€ 2.000	€ 200
S1.11	**Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas**	€ 2.000	€ 200
S1.12	**Rottura accidentale lastre e specchi**	€ 2.000	€ 100
S1.17	**Responsabilità civile della proprietà dell'Abitazione**	€ 1.000.000	-
	Inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo	€ 100.000	-
	Interruzione o sospensione dell'utilizzo di beni di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi	€ 200.000	-
S1.18	**Responsabilità Civile della conduzione dell'Abitazione**	€ 1.000.000	-
	Interruzione o sospensione dell'utilizzo di beni di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi	€ 200.000	-
S1.19	**Tutela Legale proprietà e conduzione**	€ 10.000	-

SOLUZIONE 1.A – PROTEZIONE EVENTI CATASTROFALI

Attiva per i profili

PROPRIETÀ	CONCESSA IN AFFITTO

Art. S1A.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

Che cosa è assicurato?

La Soluzione Protezione Eventi Catastrofali estende le coperture previste dalla Soluzione Protezione Abitazione e, se attivata, dalla Soluzione Protezione Beni, in caso di **Terremoto**, **Alluvione**, **Inondazione** e **Allagamento** e **Bombe d'acqua**.

Art. S1A.2 TERREMOTO

Che cosa è assicurato?

Alleanza indennizza i Danni Materiali e Diretti - compresi quelli da Incendio, Esplosione, Scoppio - all'Abitazione e ai Beni (se attivata la Soluzione Protezione Beni) causati da Terremoto, se l'Abitazione si trova in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

La garanzia è prestata nei limiti riportati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura".

Che cosa non è assicurato?

Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa i danni:

a) causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultano originati da Terremoto;

b) causati da eruzione vulcanica, da Inondazione, da Alluvione, anche se conseguenti a Terremoto;

c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze sono connesse al diretto effetto del Terremoto sull'Abitazione e sui Beni assicurati;

d) imputabili a Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o ad ammanchi di qualsiasi genere;

e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità degli enti assicurati;

f) a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;

g) a Fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;

h) a Fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia "Terremoto", i Fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento dell'attivazione della presente garanzia.

Ci sono limiti di copertura?

In caso di Sinistro, il pagamento dell'indennizzo è effettuato al netto della Franchigia pari al 10% del Valore assicurato dell'Abitazione e dei Beni (se selezionata la Soluzione Protezione Beni).

In nessun caso Alleanza indennizza, per ciascuna Soluzione (Protezione Abitazione e Protezione Beni se attivata), per uno o più Sinistri che avvengono nel corso della stessa Annualità assicurativa, un importo superiore ai rispettivi Valori assicurati, al netto della relativa Franchigia.

Art. S1A.2.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

La garanzia è prestata a condizione che l'Abitazione nonché l'intero Fabbricato di cui eventualmente fa parte:

- non sono in costruzione;
- si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione;
- hanno caratteristiche corrispondenti a quanto dichiarato nella specifica sezione di Polizza alla voce "tipo costruzione": Struttura antisismica, Strutture portanti in cemento armato, Strutture portanti diverse.

Il grado di pericolosità del Rischio dipende dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato. Pertanto, in caso di Sinistro, se risulta che le caratteristiche costruttive del Fabbricato sono difformi da quelle dichiarate nella specifica sezione di Polizza alla voce "tipo costruzione", ai fini della liquidazione si applica quanto segue:

Nel caso in cui è indicato in Polizza "Struttura Antisismica" e risulta, al momento del Sinistro, che il Fabbricato assicurato non rispetta tali caratteristiche:	la percentuale di Franchigia del 10% prevista per i danni da Terremoto, è: - raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti in cemento armato", - triplicata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti diverse". Il massimo Indennizzo previsto è ridotto di un ulteriore 5% se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti in cemento armato", o del 10% se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti diverse".
Nel caso in cui è stato indicato in Polizza "Strutture portanti in cemento armato" e risulta, al momento del Sinistro, che il Fabbricato assicurato non rispetti tali caratteristiche:	la percentuale di Franchigia del 10% prevista per i danni da Terremoto è: - raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti diverse". Il massimo Indennizzo previsto è ridotto di un ulteriore 5%.

Art. S1A.3 ALLUVIONE, INONDAZIONE

Che cosa è assicurato?

Alleanza indennizza i Danni Materiali e Diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - all'Abitazione e ai Beni (se attivata la Soluzione Protezione Beni) causati da Alluvione o Inondazione.

La garanzia è prestata nei limiti riportati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura".

Che cosa non è assicurato?

Sono sempre esclusi dall'Assicurazione i danni:

a. causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione o dell'Alluvione sull'Abitazione o sui Beni assicurati (se attivata la Soluzione Protezione Beni);
c. dovuti ad Allagamenti e Bombe d'acqua;
d. causati da traboccamento o rigurgito di fognature qualora non direttamente correlati all'evento;
e. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
f. a enti mobili all'aperto;
g. a Fabbricati costruiti in aree golenali.

Ci sono limiti di copertura?

In caso di Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo è effettuato al netto della Franchigia pari al 10% del Valore assicurato dell'Abitazione e dei Beni (se selezionata la Soluzione Protezione Beni).

Per quanto riguarda la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e, se selezionata la Soluzione Protezione Beni, ai Beni in essi contenuti, in nessun caso Alleanza paga, per uno o più Sinistri che avvengono nell'Annualità assicurativa, un importo superiore al 50% dei singoli Valori assicurati previsti per le soluzioni Protezione Abitazione e Protezione Beni (se attivata).

In nessun caso Alleanza indennizza, per ciascuna soluzione (Protezione Abitazione e Protezione Beni se attivata), per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa Annualità assicurativa, un importo superiore al Valore assicurato, al netto della relativa Franchigia.

Art. S1A.3.1 ALLAGAMENTO E BOMBE D'ACQUA

Che cosa è assicurato?

A integrazione della Garanzia "Alluvione, Inondazione" Alleanza indennizza inoltre i Danni Materiali e Diretti all'Abitazione e ai Beni assicurati causati da Allagamento e Bombe d'acqua.

La garanzia è prestata nei limiti riportati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura".

Che cosa non è assicurato?

Alleanza non indennizza i danni:
a) coperti dalla garanzia "Alluvione, Inondazione";
b) causati da mareggiate, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
c) avvenuti a seguito di lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine;
d) causati da fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
e) causati da gelo, disgelo, umidità anche di risalita, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno.

Ci sono limiti di copertura?

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'Indennizzo, per singolo Sinistro, è effettuato al netto di una Franchigia fissa di € 5.000,00.

In nessun caso Alleanza paga, per uno o più Sinistri nel corso della stessa Annualità assicurativa, un importo superiore al 30% dei singoli Valori assicurati previsti per le soluzioni Protezione Abitazione e Protezione Beni (se attivata) con il limite massimo di € 50.000,00.

Per quanto riguarda la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e, se selezionata la Soluzione Protezione Beni, ai Beni in essi contenuti, in nessun caso Alleanza paga, per uno o più Sinistri che avvengono nell'Annualità assicurativa, un importo superiore al 15% dei singoli Valori assicurati previsti per le soluzioni Protezione Abitazione e Protezione Beni (se attivata) con il limite di € 25.000,00.

Art. S1A.4 TABELLA RIASSUNTIVA DEI MASSIMALI E DELLE FRANCHIGIE DELLA SOLUZIONE PROTEZIONE EVENTI CATASTROFALI

Garanzia	Massimale (per Annualità assicurativa)	Franchigia (per Sinistro)
S1A.2 Terremoto	Valore assicurato	10% del Valore assicurato
S1A.3 Alluvione, Inondazione	Valore assicurato	10% del Valore assicurato
Locali interrati e seminterrati e Beni in essi contenuti	50% del Valore assicurato	
S1A.3.1 Allagamento e Bombe d'acqua	30% del Valore assicurato fino ad un massimo di € 50.000	€ 5.000
Locali interrati e seminterrati e Beni in essi contenuti	15% del Valore assicurato fino ad un massimo di € 25.000	

Le limitazioni sopra riportate vengono applicate singolarmente, per ciascuna soluzione selezionata (Soluzione Protezione Abitazione e Soluzione Protezione Beni).

Come posso disdire la Polizza?

Art. S1A.5 FACOLTÀ DI RECESSO

Alleanza può comunicare al Contraente le nuove condizioni di Premio relative al rinnovo della Soluzione Protezione Eventi Catastrofali, alle stesse condizioni normative della garanzia in corso, tramite raccomandata o Posta Elettronica.

Alleanza invia la comunicazione almeno 30 giorni prima di ogni ricorrenza annuale. In tal caso il Contraente esprime la sua volontà di accettare le nuove condizioni di Premio con il pagamento del Premio o della rata di Premio entro il 30° giorno successivo alla scadenza della garanzia, dietro rilascio di quietanza.

In caso di mancata accettazione delle nuove condizioni di premio:

- Alleanza sostituisce il contratto in essere firmato dal Contraente e dalla Compagnia stessa con un nuovo contratto che ha le stesse soluzioni del contratto originario ma senza la Soluzione Protezione Eventi Catastrofali;
- le caratteristiche e i relativi Premi delle soluzioni del nuovo contratto restano invariate in coerenza con le dichiarazioni già fornite dal Contraente o dall'Assicurato e relative ai dati e alle circostanze che avevano determinato **le soluzioni attivate e indicate nella apposita sezione della Proposta del contratto originario sostituito**;
- **il nuovo contratto** senza la Soluzione Protezione Eventi Catastrofali prosegue fino alla scadenza del contratto originario.

SOLUZIONE 1.B – ASSISTENZA CASA

Attiva per i profili

PROPRIETÀ	AFFITTO BASE	AFFITTO FULL

Alleanza eroga tramite la Struttura Organizzativa le prestazioni di assistenza sotto elencate.

Tutte le prestazioni sono fornite per un **massimo di 3 volte per anno e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola prestazione**, fermi i limiti previsti.

AVVERTENZA:

se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni di assistenza, Alleanza non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. S1B.1 INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Che cosa è assicurato?

In caso di guasto all'impianto dell'Abitazione, la Struttura Organizzativa invia all'Assicurato un idraulico.

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa **fino ad un massimo di € 250,00 per Sinistro**.

Che cosa non è assicurato?

Non danno luogo alla prestazione:

- **guasti o cattivo funzionamento di elettrodomestici (lavatrice, lavastoviglie, ecc.);**
- **eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati elettrodomestici ed eventi dovuti a negligenza dell'Assicurato;**
- **interruzioni della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne al Fabbricato;**
- **otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;**
- **trabocco dovuto a rigurgito di fogna;**
- **guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.**

Ci sono limiti di copertura?

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Art. S1B.2 INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Che cosa è assicurato?

In caso di guasto all'impianto dell'Abitazione, la Struttura Organizzativa invia all'Assicurato un elettricista.

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa **fino ad un massimo di € 250,00 per Sinistro**.

Che cosa non è assicurato?

Non danno luogo alla prestazione:
- **corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dell'ente erogatore di pertinenza dell'Abitazione.**

Ci sono limiti di copertura?

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Art. S1B.3 INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Che cosa è assicurato?

La Struttura Organizzativa invia un fabbro all'Assicurato in caso di:
- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura, Furto o tentato Furto che rendono impossibile l'accesso nell'Abitazione;
- guasto che compromette in modo grave la funzionalità della porta di accesso o di altri mezzi di chiusura dell'Abitazione la cui sicurezza non è più garantita.

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa **fino ad un massimo di € 250,00 per Sinistro**.

Ci sono limiti di copertura?

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Art. S1B.4 INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA: RISANAMENTO E ASCIUGATURA DELL'ABITAZIONE

Che cosa è assicurato?

In caso di richiesta di intervento per il salvataggio o di risanamento dell'Abitazione e del relativo contenuto a seguito di danni causati dallo spargimento d'acqua, la Struttura Organizzativa invia all'Assicurato personale specializzato in tecniche di asciugatura.

La prestazione si attiva nei seguenti casi:
a) Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'Abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato.

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa **fino ad un massimo di € 250,00 per Sinistro**.

Che cosa non è assicurato?

La Struttura Organizzativa non eroga la prestazione:
- **per il caso a)**
  - **per i Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio: lavatrice);**
  - **per i Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Abitazione e i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;**
  - **in caso di interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;**
- **per il caso b)**
  - **per i danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna;**
  - **per i danni dovuti a otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.**

Ci sono limiti di copertura?

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Art. S1B.5 INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24H

Che cosa è assicurato?

In caso di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, Allagamento, atti vandalici, Furto o tentato Furto, che provocano la rottura dei vetri esterni dell'Abitazione, la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa invia all'Assicurato un vetraio nelle 24 ore successive alla segnalazione (**esclusi sabato, domenica o festivi**).

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa **fino ad un massimo di € 150,00 per Sinistro**.

Ci sono limiti di copertura?

I costi dei materiali necessari alla riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Art. S1B.6 TRASFERIMENTO DEI MOBILI

Che cosa è assicurato?

In caso di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, Allagamento, atti vandalici, Furto o tentato Furto, per cui è necessario il trasferimento degli oggetti dall'Abitazione ad altro luogo, la Struttura Organizzativa, in relazione alle disponibilità locali, mette a disposizione dell'Assicurato un veicolo, per il quale è consentita la guida con patente B.

La garanzia opera **dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00**, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

I costi del noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore) sono a carico della Struttura Organizzativa **fino ad un massimo di € 600,00 per Sinistro**.

Art. S1B.7 TRASLOCO

Che cosa è assicurato?

In caso di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, Allagamento, atti vandalici, Furto o tentato Furto, per cui l'Abitazione risulta inabitabile per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data dell'evento, la Struttura Organizzativa predispone il trasloco del mobilio dell'Assicurato alla nuova abitazione o deposito in Italia.

Se l'Assicurato ha già provveduto a trasportare presso altri luoghi parte o totalità degli oggetti che si trovavano nell'Abitazione, la Struttura Organizzativa effettua il trasloco dei soli oggetti rimasti.

La garanzia opera **dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00**, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

I costi del trasloco sono a carico della Struttura Organizzativa **fino ad un massimo di € 2.000,00 per Sinistro**.

Ci sono limiti di copertura?

I costi dell'eventuale deposito, così come ogni altro onere non compreso nei costi di trasloco, sono a carico dell'Assicurato.

Art. S1B.8 INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Che cosa è assicurato?

In caso di Incendio, Esplosione, Scoppio, Allagamenti, atti vandalici, Furto o tentato Furto che hanno colpito l'Abitazione, che hanno compromesso la sicurezza e reso necessaria la vigilanza dell'Abitazione stessa, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa, la quale attiva una società di vigilanza che invia una persona addetta alla custodia.

Il costo della relativa spesa è a carico della Struttura Organizzativa **fino ad un massimo di 48 ore**.

Ci sono limiti di copertura?

L'eventuale eccedenza è a carico dell'Assicurato, a tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e la società di vigilanza.

Art. S1B.9 SPESE D'ALBERGO

Che cosa è assicurato?

In caso di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, Allagamento, atti vandalici, Furto o tentato Furto, per cui l'Abitazione dell'Assicurato risulta danneggiata in modo da non consentirne il pernottamento, la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione e all'alloggio dell'Assicurato.

Il costo della relativa spesa è a carico della Struttura Organizzativa **fino ad un massimo di € 500,00 per Sinistro/famiglia**.

Art. S1B.10 IMPRESA DI PULIZIE

Che cosa è assicurato?

In caso di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, Allagamento, atti vandalici, Furto o tentato Furto, per cui è necessaria una pulizia straordinaria all'Abitazione dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa invia all'Assicurato un'impresa di pulizia specializzata.

Il costo della relativa spesa è a carico della Struttura Organizzativa **fino ad un massimo di € 200,00 per Sinistro/famiglia**.

Art. S1B.11 RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO DAL VIAGGIO

Che cosa è assicurato?

In caso di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, Allagamento, atti vandalici, Furto o tentato Furto, per cui l'Abitazione risulta danneggiata a tal punto da rendere necessario il rientro anticipato dell'Assicurato con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe).

Nel caso di rientro anticipato in cui è necessario l'abbandono del proprio veicolo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per il recupero del veicolo. L'**intera spesa** è a carico della Struttura Organizzativa.

L'Assicurato riceve la prestazione solo dopo aver fornito alla Struttura Organizzativa una adeguata documentazione sulle cause del rientro anticipato.

Il costo della relativa spesa è a carico della Struttura Organizzativa **fino ad un massimo di € 250,00 per Sinistro**.

Art. S1B.12 INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE DI ELETTRODOMESTICI NELLE 24H

Che cosa è assicurato?

In caso di richiesta di intervento per guasti a lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore fuori garanzia (ovvero quando è già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore e il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa invia un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione (esclusi sabato, domenica o festivi).

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa **fino ad un massimo di € 150,00 per Sinistro**.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi:

- **i costi relativi al materiale necessario alla riparazione;**
- **gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore.**

Art. S1B.13 INVIO DI UN TERMO IDRAULICO

Che cosa è assicurato?

In caso di blocco della caldaia, dello scaldabagno a gas o del boiler, la Struttura Organizzativa invia un termoidraulico nelle 24 ore successive alla segnalazione (**esclusi sabato, domenica o festivi**) per ripristinarne il funzionamento per problematiche a monte o a valle dello stesso.

I costi di uscita e manodopera necessari per la riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa **fino ad un massimo di € 150,00 per Sinistro**.

La garanzia opera **dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali**.

Che cosa non è assicurato?

I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. S1B.14 INVIO DI UN TAPPARELLISTA

Che cosa è assicurato?

In caso di rottura o guasto del sistema di avvolgimento delle cinghie, la Struttura Organizzativa invia un tapparellista nelle 24 ore successive (**esclusi sabato, domenica o festivi**).

La garanzia opera dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

I costi di uscita e di manodopera necessari per la riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa **fino ad un massimo di € 150,00 per Sinistro**.

Che cosa non è assicurato?

I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

SOLUZIONE 1.C – CASA SMART

Attiva per i profili

PROPRIETÀ	AFFITTO BASE	AFFITTO FULL

Che cosa è assicurato?

La Soluzione Casa Smart contiene in abbinamento il Kit Casa Smart e i relativi servizi telematici. **Tali servizi telematici sono erogati da Generali Jeniot S.p.A. e regolati dalle Condizioni Generali di Abbonamento, consegnate al Contraente prima della firma della Proposta.**

Il Contraente può acquistare la Soluzione Casa Smart solo se ha scelto di acquistare la Soluzione Assistenza Casa. Pertanto, in aggiunta alle garanzie della Soluzione Assistenza Casa, sono previste le seguenti prestazioni.

Art. S1C.1 CASA SMART GESTIONE SEGNALAZIONI

Che cosa è assicurato?

La corretta installazione e funzionamento del Kit Casa Smart, come previsto dal successivo **Art. S1C.2 (Installazione Kit Casa Smart)** e dalle Condizioni Generali di Abbonamento, attivano il servizio Casa Smart Gestione Segnalazioni.

Quando il Kit Casa Smart rileva con i propri sensori, fumo, acqua al suolo, perdite di gas (metano o GPL), o un'assenza prolungata di corrente elettrica nell'Abitazione, trasmette le segnalazioni all'Assicurato, il quale viene contattato dalla Struttura Organizzativa tramite telefono, messaggio SMS, e-mail al fine di erogare le prestazioni di assistenza previste dalla Soluzione Assistenza Casa.

AVVERTENZA:
ai fini del corretto utilizzo del servizio, il Contraente deve comunicare in modo corretto il numero telefonico o l'indirizzo email dell'Assicurato e di un ulteriore riferimento da contattare in caso di irreperibilità dello stesso.

Art. S1C.2 INSTALLAZIONE KIT CASA SMART

Le prestazioni di cui all'**Art. S1C.1 (Casa Smart Gestione Segnalazioni)** dipendono dalla:
- corretta installazione e attivazione del Kit Casa Smart e dei relativi sensori da parte dell'Assicurato in conformità con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Abbonamento;
- osservanza da parte dell'Assicurato delle indicazioni contenute nel relativo manuale d'uso e nelle Condizioni Generali di Abbonamento;
- sussistenza delle condizioni di utilizzo dettagliate nelle Condizioni Generali di Abbonamento.

Per qualsiasi richiesta relativa all'installazione o al corretto funzionamento del Kit Casa Smart, l'Assicurato si può rivolgere a Generali Jeniot S.p.A.

In nessun caso Alleanza risponde per il mancato funzionamento o l'impropria installazione del Kit Casa Smart.

SOLUZIONE 1.D – PROTEZIONE PANNELLI SOLARI, FOTOVOLTAICI, VETRATE E SERRAMENTI

Attiva per i profili

PROPRIETÀ	CONCESSA IN AFFITTO

Che cosa è assicurato?

La Soluzione Protezione Pannelli Solari, Fotovoltaici, Vetrate e Serramenti estende le coperture previste dalla Soluzione Protezione Abitazione in caso di eventi atmosferici su Pannelli fotovoltaici e solari termici e in caso di grandine su Serramenti, Vetrate e Lucernari, include anche la copertura Furto dell'Impianto fotovoltaico e solare termico.

Art. S1D.1 EVENTI ATMOSFERICI SU PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI E GRANDINE SU SERRAMENTI, VETRATE E LUCERNARI

Che cosa è assicurato?

A integrazione di quanto previsto dall'**Art. S1.7 (Eventi Atmosferici)**, Alleanza indennizza anche i danni causati ai Pannelli fotovoltaici e solari termici stabilmente ancorati al Tetto del Fabbricato e al servizio dell'Abitazione assicurata e i danni causati dalla grandine a Serramenti, Vetrate e Lucernari fino al raggiungimento del Valore assicurato scelto dal Contraente indicato in Polizza al momento della firma.

Alleanza indennizza tali danni se:
a) i Pannelli fotovoltaici e solari termici sono stabilmente ancorati al Tetto del Fabbricato;
b) sono rispettate le norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.

La garanzia è prestata nei limiti riportati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura".

Ci sono limiti di copertura?

Per ogni Sinistro, Alleanza applica all'Indennizzo una **Franchigia di € 300,00**.

Art. S1D.2 FURTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO

Che cosa è assicurato?

Alleanza indennizza i Danni Materiali e Diretti agli Impianti fotovoltaici e solari termici a servizio esclusivo dell'Abitazione assicurata indicata in Polizza, causati da Furto fino al raggiungimento del Valore assicurato scelto dal Contraente indicato in Polizza al momento della firma.

Alleanza indennizza tali danni se:
a) i Pannelli fotovoltaici e solari termici sono stabilmente ancorati al Tetto del Fabbricato;
b) sono rispettate le norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore;
c) il Furto è avvenuto mediante la forzatura degli appositi sostegni con rottura dei meccanismi di fissaggio dell'Impianto fotovoltaico e solare termico.

Relativamente agli accessori mobili o immobili connessi al Pannello fotovoltaico o solare termico (ad esempio Inverter, Batteria di accumulo, centralina, apparecchiature di controllo e rilevazione), Alleanza indennizza i danni da Furto **esclusivamente se custoditi nell'Abitazione assicurata indicata in Polizza o posti sottochiave o in locali chiusi e protetti da idonei congegni di chiusura**.

La garanzia è prestata nei limiti riportati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura".

Che cosa non è assicurato?

Restano esclusi:
- **i Danni Indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi;**
- **i danni a tutti gli accessori mobili o immobili connessi al Pannello fotovoltaico o solare termico (ad esempio, Inverter, Batteria di accumulo, centralina, apparecchiature di controllo e rilevazione) se posti all'aperto o nei vani di uso comune.**

Ci sono limiti di copertura?

Per ogni Sinistro Alleanza applica all'Indennizzo uno **Scoperto del**:
- **10%**, in caso di Abitazione principale;
- **20%**, in caso di Abitazione saltuaria.

In ogni caso rimane a carico del Contraente uno Scoperto minimo di 500,00 euro.

Art. S1D.3 TABELLA RIASSUNTIVA DEI MASSIMALI E DELLE FRANCHIGIE DELLA SOLUZIONE PROTEZIONE PANNELLI SOLARI, FOTOVOLTAICI, VETRATE E SERRAMENTI

Garanzia	Massimale (per Annualità assicurativa)	Franchigia (per Sinistro)	Scoperto (per Sinistro)	Minimo (per Sinistro)
S1D.1 Eventi atmosferici su Pannelli solari e fotovoltaici e grandine su Serramenti, Vetrate e Lucernari	Valore assicurato a scelta del Contraente € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000	€ 300	-	-
S1D.2 Furto Impianto fotovoltaico e solare termico		-	10% Abitazione principale 20% Abitazione saltuaria	€ 500

SOLUZIONE 2 – PROTEZIONE BENI

Attiva per i profili

PROPRIETÀ	CONCESSA IN AFFITTO	AFFITTO BASE	AFFITTO FULL

Art. S2.1 PERSONE ASSICURATE SOLUZIONE PROTEZIONE BENI

Ai fini della presente Soluzione Protezione Beni **l'Assicurazione è stipulata dal Contraente/Assicurato in nome proprio e nell'interesse dei seguenti soggetti**, **se proprietari dei Beni assicurati**:
- il Contraente e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia;
- il proprietario dell'Abitazione;
- i legittimi residenti nell'Abitazione assicurata.

Art. S2.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - Abitazione assicurata

Che cosa è assicurato?

Sono assicurati i Beni contenuti nell'Abitazione indicata in Polizza, negli uffici privati e studi professionali di proprietà del Contraente e nelle relative Pertinenze.

Art. S2.3 RISCHI ASSICURATI - Incendio

Che cosa è assicurato?

Alleanza indennizza i Danni Materiali e Diretti causati ai Beni dai seguenti eventi:

a) **Incendio**;
b) **Esplosione e Scoppio** anche se si sono verificati all'esterno del Fabbricato purché non dovuti a ordigni esplosivi conseguenti a eventi sociopolitici;
c) **azione meccanica del fulmine**;
d) **Implosione**;
e) **caduta di aeromobili**, **manufatti astronautici e veicoli spaziali**, loro parti e cose da essi trasportate;
f) **crollo di ponti**, **cavalcavia**, **viadotti** e loro parti purché costruiti a norma di legge e soggetti a regolare manutenzione;
g) **onda sonica**, determinata da aeromobili e oggetti in genere;
h) **urto di veicoli stradali o natanti**, che non appartengono all'Assicurato e non sono al suo servizio;
i) **fumo**, **gas o vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti al servizio dell'Abitazione o del Fabbricato di cui fa parte o di fabbricati contigui, purché gli impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi a seguito di Incendio o di fulmine;
j) **caduta di ascensori e montacarichi** a seguito della rottura di congegni.

Art. S2.4 RISCHI ASSICURATI - Eventi sociopolitici

Che cosa è assicurato?

Alleanza indennizza **fino al 80% del Valore assicurato** i Danni Materiali e Diretti causati ai Beni:

a) da Incendio, Esplosione e Scoppio, in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
b) da atti vandalici o dolosi avvenuti in occasione di Furto o Rapina.

La garanzia copre inoltre gli altri Danni Materiali e Diretti ai Beni causati da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni:

- **da Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- **che si sono verificati nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei Beni assicurati per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto;**
- **diversi da Incendio, Esplosione e Scoppio, se avvenuti in occasione di occupazione non militare che si protrae per oltre 5 giorni consecutivi.**

Ci sono limiti di copertura?

Per ogni Sinistro, Alleanza applica all'Indennizzo una **Franchigia di € 200,00**.

Art. S2.5 RISCHI ASSICURATI - Eventi atmosferici

Che cosa è assicurato?

Alleanza indennizza **fino al 80% del Valore assicurato** i Danni Materiali e Diretti causati ai Beni da:
a) tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da essi trascinate o fatte crollare;
b) grandine;
quando la violenza che caratterizza tali eventi è **riscontrabile su una pluralità di Beni**, assicurati o meno.

Sono compresi i danni di bagnamento che si sono verificati all'interno dell'Abitazione, purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche penetrate attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici descritti.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni subiti da:
- **tende, insegne e simili, installazioni esterne, beni all'aperto;**

Sono inoltre esclusi i danni causati da:
- **stillicidio o umidità;**
- **frane e cedimenti del terreno;**
- **sovraccarico di neve, valanghe o slavine;**
- **gelo;**
- **Alluvioni, Inondazioni, mareggiate;**
- **Bombe d'acqua;**
- **insufficiente deflusso dell'acqua piovana.**

Ci sono limiti di copertura?

Per ogni Sinistro, Alleanza applica all'Indennizzo una **Franchigia di € 200,00**.

Art. S2.6 RISCHI ASSICURATI - Fenomeno elettrico

Che cosa è assicurato?

Alleanza indennizza i Danni Materiali e Diretti causati ai Beni da scariche, correnti o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.

Alleanza indennizza fino ad un **massimo di € 5.000,00 per ogni Sinistro** e comunque fino ad un **massimo di € 3.000,00** per i danni ai computer e agli strumenti multimediali elettronici portatili sotto carica.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni:
- **dovuti a usura o manomissione degli apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi;**
- **causati da corrosione elettrolitica (corrente galvanica).**

Ci sono limiti di copertura?

Per ogni Sinistro, Alleanza applica all'Indennizzo una **Franchigia di € 200,00**.

Art. S2.7 RISCHI ASSICURATI - Acqua condotta

Che cosa è assicurato?

Alleanza indennizza i Danni Materiali e Diretti causati ai Beni da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale, di rigurgito o di traboccamento per otturazione delle tubazioni degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, degli impianti idrici di raccolta e deflusso dell'acqua piovana al servizio dell'Abitazione, dell'intero Fabbricato di cui forma parte o di fabbricati contigui.

Sono compresi i danni di bagnamento verificatisi a seguito di otturazione di tubazioni e condutture di raccolta e deflusso dell'acqua piovana causata da grandine o neve.

Sono inoltre compresi i Danni Materiali e Diretti causati ai Beni da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di apparecchi domestici, compresi i relativi raccordi.

Per i danni da fuoriuscita d'acqua da apparecchi domestici, l'Indennizzo è pagato fino a € 2.000,00 per Annualità assicurativa.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni da:

- **infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;**
- **rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;**
- **gelo nel caso di Abitazione saltuaria dell'Assicurato;**
- **rottura causata da gelo di tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato.**

Ci sono limiti di copertura?

Per ogni Sinistro, Alleanza applica all'Indennizzo una **Franchigia di € 200,00**.

ESEMPIO:

A causa di un guasto, la tua lavastoviglie ha provocato l'**Allagamento del tuo Appartamento causando danni ad un mobile e a un tappeto nell'Abitazione. Come opera la Soluzione Protezione Beni?**

Valore assicurato massimo per il Rischio "Acqua condotta" della Soluzione Protezione Beni relativa agli apparecchi domestici: € 2.000,00.
Limite di copertura per il Rischio "Acqua condotta" della Soluzione Protezione Beni: **Franchigia pari a € 200,00**.

Danno al mobile e al tappeto: € 1.800,00.
Importo liquidato dalla Compagnia: € 1.800,00 - € 200,00 = **€ 1.600,00**.

Art. S2.8 FORMA DELL'ASSICURAZIONE PROTEZIONE BENI

Le garanzie della Soluzione Protezione Beni sono prestate a Primo Rischio Assoluto.

ESEMPIO:

Valore effettivo Beni: € 20.000,00.
Valore assicurato Soluzione Protezione Beni: € 10.000,00.
Danno da Incendio ai Beni assicurati pari a € 1.500,00.
Anche se il valore effettivo dei Beni è pari a € 20.000,00, in base all'Assicurazione a Primo Rischio Assoluto viene liquidato l'intero importo di € 1.500,00.
Se fosse stata applicata la regola proporzionale, Alleanza avrebbe pagato un importo pari a € 750,00 ovvero il 50% del danno subito a causa dell'Incendio ossia il rapporto tra il Valore assicurato (€ 10.000,00) e il reale valore del Beni assicurati (€ 20.000,00).

Art. S2.9 TABELLA RIASSUNTIVA DEI MASSIMALI E DELLE FRANCHIGIE DELLA SOLUZIONE PROTEZIONE BENI

Garanzia	Massimale (per Annualità assicurativa)	Franchigia (per Sinistro)
S2.3 Incendio	Valore assicurato	-
S2.4 Eventi sociopolitici	80% Valore assicurato	€ 200
S2.5 Eventi atmosferici	80% Valore assicurato	€ 200
S2.6 Fenomeno elettrico	€ 5.000 per Sinistro	€ 200
Computer e strumenti multimediali e elettronici	€ 3.000 per Sinistro	€ 200
S2.7 Acqua condotta	Valore assicurato	€ 200
Fuoriuscita acqua da apparecchi domestici	€ 2.000	€ 200

SOLUZIONE 2.A – PROTEZIONE FURTO

Attiva per i profili

PROPRIETÀ	AFFITTO BASE	AFFITTO FULL

Art. S2A.1 PERSONE ASSICURATE SOLUZIONE PROTEZIONE FURTO

Ai fini della presente Soluzione Protezione Furto l'Assicurazione è stipulata **dal Contraente/Assicurato in nome proprio e nell'interesse dei seguenti soggetti**, **se proprietari dei Beni assicurati**:

- l'Assicurato e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia;
- il proprietario dell'Abitazione;
- i legittimi residenti nell'Abitazione assicurata.

Art. S2A.2 BENI ASSICURATI

Che cosa è assicurato?

Sono assicurati, fino al Valore assicurato in Polizza i Beni (anche di proprietà di terzi), il denaro, carte valori, titoli di credito e i Documenti, contenuti nell'Abitazione assicurata.

Ci sono limiti di copertura?

Sono previsti i seguenti **limiti d'Indennizzo**:

- Gioielli e preziosi, Raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carte valori, titoli di credito, Documenti:
  - chiusi in Casseforti: **fino a un massimo di € 15.000,00**;
  - non chiusi in Casseforti: **20% del Valore assicurato**, **fino a un massimo di € 5.000,00**;
- denaro: 10% del Valore assicurato, **fino a un massimo di € 1.000,00**;
- pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi di argenteria, **fino a un massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto**;
- mobilio, arredamento, vestiario, articoli sportivi, provviste, attrezzi, cicli e ciclomotori con cilindrata fino a 50cc, posti nelle Pertinenze dell'Abitazione assicurata, **fino a un massimo di € 1.500,00 per singolo oggetto e complessivamente non oltre il 10% del Valore assicurato**;
- il contenuto quando si trovi in temporaneo deposito presso locali di terzi per lavorazione o riparazione, **fino a € 1.000,00**.

Art. S2A.3 CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ

La garanzia opera se l'Abitazione e i locali adibiti a ufficio privato o studio professionale di proprietà del Contraente contenenti i Beni assicurati hanno:

a) pareti perimetrali, solai e coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non;

b) mezzi di protezione e chiusura delle aperture dell'Abitazione quali:

- **porte;**
- **tapparelle;**
- **Serramenti;**
- **altri mezzi usualmente installati in abitazioni private.**

Se le aperture dell'Abitazione sono a meno di 4 metri di altezza dal suolo o da superfici praticabili e l'Abitazione rimane incustodita, i mezzi di protezione e chiusura devono essere chiusi con idonei congegni apribili solo dall'interno, oppure chiusi con serrature o lucchetti o con sistemi di chiusura elettrici.

Ci sono limiti di copertura?

In caso di Furto avvenuto tramite la sola rottura di vetri di sicurezza non stratificati si applica uno Scoperto del 25%.

Art. S2A.4 RISCHI ASSICURATI

Che cosa è assicurato?

Alleanza indennizza i Danni Materiali e Diretti causati ai Beni, all'interno dell'Abitazione indicata nella specifica sezione di Polizza, dai seguenti eventi:

a) Furto, commesso con introduzione nei locali contenenti i Beni assicurati:
   - con violazione dei mezzi di protezione e di chiusura (o anche muri o soffitti o pavimenti) mediante rottura, scasso, sfondamento o manomissione dei sistemi di chiusura elettrici;
   - quando nell'Abitazione ci sono persone, attraverso finestre anche aperte che danno accesso ad aree di pertinenza dell'Abitazione assicurata, completamente recintate e con eventuali aperture chiuse da cancelli, o simili;
   - mediante scalata, cioè per via diversa da quella ordinaria con l'uso di particolare agilità personale o impiego di mezzi quali corde, scale o simili;
   - con uso fraudolento di chiavi;
   - con l'uso di grimaldelli o di arnesi simili.

   I Beni assicurati si considerano chiusi in Casseforti, quando l'autore del Furto per impossessarsi degli stessi viola i mezzi di custodia mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi o manomissione dei sistemi di chiusura elettrici. In caso contrario, verranno considerati come non chiusi in Casseforti.
b) Rapina, nell'Abitazione, anche se iniziata all'esterno;
c) Furto e Rapina, avvenuti nei modi su descritti, che si sono verificati in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
d) danneggiamenti, compresi atti vandalici, avvenuti in occasione del Furto e Rapina come descritti (o anche nel tentativo di commetterli). Sono compresi anche i danni ai Beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Furto o della Rapina.

Ci sono limiti di copertura?

In caso di Furto commesso con l'uso di grimaldelli o di arnesi simili, se non è accertata l'effrazione dei mezzi di protezione e chiusura dei locali, Alleanza applica all'Indennizzo uno Scoperto del 20%.

Art. S2A.5 ULTERIORI SPESE INDENNIZZABILI

Che cosa è assicurato?

Alleanza inoltre indennizza le spese:

a) sostenute per riparare i guasti causati dai ladri alle parti del Fabbricato che costituiscono i locali che contengono i Beni assicurati, agli Infissi, ai Serramenti e ai sistemi di chiusura elettrici posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi;
b) per rifare i Documenti personali (ad esempio: carta d'identità, patente, passaporto) sottratti all'Assicurato;
c) per sostituire le serrature con altre uguali o equivalenti e le spese per l'intervento d'emergenza per consentire l'accesso all'Abitazione, anche se attuato con scasso, in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi delle serrature dei locali contenenti i Beni assicurati, se ne è stata fatta denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia.

Ci sono limiti di copertura?

Le spese sostenute per la riparazione dei guasti causati dai ladri, di cui alla lettera a), sono indennizzate **fino al 10% del Valore assicurato con il massimo di € 3.000,00 per Annualità assicurativa**.

Le spese per la sostituzione delle serrature di cui alla lettera c), sono indennizzate **fino al 5% del Valore assicurato.**

Art. S2A.6 CONDIZIONI RISERVATE ALLE ABITAZIONI SALTUARIE

Per le Abitazioni saltuarie la garanzia è valida qualunque è la durata della Disabitazione per tutti i Beni assicurati, ad eccezione di denaro, Gioielli e preziosi, Raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carte valori e titoli di credito, per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte del Contraente/Assicurato o dei familiari con lui conviventi.

Ci sono limiti di copertura?

Per ogni Sinistro, Alleanza applica all'Indennizzo uno Scoperto del 20%.

Art. S2A.7 FORMA DELL'ASSICURAZIONE PROTEZIONE FURTO

Le garanzie della presente Soluzione Protezione Furto sono prestate a Primo Rischio Assoluto.

Art. S2A.8 TABELLA RIASSUNTIVA DEI MASSIMALI E DEGLI SCOPERTI DELLA SOLUZIONE PROTEZIONE FURTO

Garanzia	Massimale (per Annualità assicurativa)	Scoperto
S2.A Furto	Valore assicurato	20% per Furto senza effrazione con l'uso di grimaldelli o di arnesi simili
		25% per Furto con rottura di vetri non stratificati
		20% per Furto commesso in abitazioni saltuarie

Garanzie	Massimale (per Annualità assicurativa)
S2A.2 Beni contenuti nell'Abitazione	Valore assicurato
Gioielli e preziosi, Raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carte valori, titoli di credito, Documenti	€ 15.000 (20% del Valore assicurato per i Beni non chiusi in Casseforti fino ad un massimo di € 5.000)
Denaro	10% Valore assicurato fino ad un massimo di € 1.000
Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria	€ 5.000 per singolo oggetto
Mobilio, arredamento, vestiario, articoli sportivi, provviste, attrezzi, cicli e ciclomotori (con cilindrata fino a 50cc) posti nelle Pertinenze	€ 1.500 per singolo oggetto e complessivamente fino ad un massimo del 10% del Valore assicurato
Contenuto temporaneamente in deposito presso terzi per lavorazione o riparazione	€ 1.000
S2A.5 Ulteriori spese sostenute	
Per riparazione dei guasti causati dai ladri	10% del Valore assicurato fino ad un massimo di € 3.000
Per sostituzione delle serrature	5% del Valore assicurato

SOLUZIONE 3 – PROTEZIONE FAMIGLIA & VITA DIGITALE

Attiva per i profili

PROPRIETÀ	AFFITTO BASE	AFFITTO FULL

Art. S3.1 PERSONE ASSICURATE SOLUZIONE PROTEZIONE FAMIGLIA & VITA DIGITALE

Ai fini della presente Soluzione Protezione Famiglia & Vita Digitale, sono considerati Assicurati il Contraente/Assicurato indicato in Polizza e il suo nucleo familiare, ossia:

- le persone che risultano dal certificato di stato di famiglia dell'Assicurato al momento del Sinistro;
- i figli minori dell'Assicurato anche non conviventi.

SEZIONE "DANNI A TERZI"

Art. S3.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Che cosa è assicurato?

Alleanza tiene indenni gli Assicurati **fino a un massimo di € 1.000.000,00** di quanto questi sono tenuti a risarcire (capitale, interessi e spese) a terzi, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per:

- morte;
- lesioni personali;
- danni a cose;

involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale che si è verificato nell'ambito della vita privata, **esclusi quindi i rischi che riguardano attività professionali**.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile che può derivare agli Assicurati per danni imputabili a Fatto doloso di persone delle quali devono rispondere ai sensi di legge.

La garanzia opera anche per la responsabilità civile dell'Assicurato che deriva dai danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di Beni, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a un Sinistro indennizzabile ai termini di questa garanzia; **la garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 200.000,00**.

Sono considerati terzi gli addetti, anche occasionali, ai servizi domestici, inclusi:

- il giardinaggio;
- la cura e l'assistenza ai bambini (attività di baby sitting), alle persone anziane, ammalate o con disabilità (cosiddetta "badante"), componenti il nucleo familiare del Contraente/Assicurato,

per infortunio sul lavoro (escluse le malattie professionali) subìto nello svolgimento delle proprie mansioni e se a causa dell'evento gli Assicurati sono penalmente responsabili per Reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato.

Per gli addetti ai servizi domestici soggetti ad Assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, la garanzia vale anche per l'eventuale azione di regresso dell'INAIL.

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale e diretta degli addetti ai servizi domestici per Danni Materiali e corporali involontariamente causati a terzi, esclusi gli Assicurati stessi, in conseguenza di un fatto accidentale che si è verificato nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato.

Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti allo svolgimento da parte degli stessi di attività infermieristica, medica o sanitaria in genere.

Che cosa non è assicurato?

La garanzia non opera per la responsabilità derivante da:

a) proprietà e conduzione dell'Abitazione indicata in Polizza;
b) proprietà o uso di Animali domestici e non domestici;
c) navigazione a remi e a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a 6,5 mt;
d) pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, del parapendio, del paracadutismo e degli sport aerei in genere, dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali o simili;
e) esercizio della caccia;
f) impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona che non possiede i requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni di legge;
g) circolazione di veicoli a motore o rimorchi, da navigazione di natanti e imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili, soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge; tuttavia restano compresi i danni causati a terzi dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di tutti gli altri veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge se utilizzati nel rispetto delle norme di legge previste per la circolazione di tali mezzi.

ESEMPIO:
Veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, a titolo esemplificativo e non esaustivo: velocipedi, anche a pedalata assistita, carrozzine per disabili, golf cars, hoverboard e segway.

Art. S3.3 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Per questa sezione **non sono considerati terzi**:
a) l'Assicurato e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal Certificato di Stato di famiglia;
b) le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto[9], genitori e figli;
c) le persone che, in rapporto di dipendenza o collaborazione con uno degli Assicurati, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, salvo quanto previsto per gli addetti ai servizi domestici.

ESEMPIO:
La suocera del Contraente, non presente nel suo Certificato di Stato di famiglia, cade nell'Abitazione indicata in Polizza, perché spinta dal figlio del Contraente e va al pronto soccorso dove le applicano un tutore. Il Sinistro è coperto?
No. La suocera è genitore di uno degli Assicurati.

SEZIONE "TUTELA LEGALE"

Art. S3.4 TUTELA LEGALE VITA PRIVATA E WEB

Che cosa è assicurato?

Alleanza offre all'Assicurato, tramite D.A.S., assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **in relazione alla vita privata extraprofessionale**, **inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze**.

La garanzia vale se l'Assicurato:
a) subisce Danni extracontrattuali, a persona o a cose, a causa di un Fatto illecito di terzi;
b) deve sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito.
Tale garanzia opera solo: se il Sinistro è coperto da una apposita assicurazione di responsabilità civile, a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e, dopo l'esaurimento dell'intero Massimale, per spese di resistenza e di soccombenza;[10]
c) è sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione, **compresi i procedimenti che derivano da violazioni in materia fiscale ed amministrativa**;
d) deve sostenere controversie di Diritto civile di natura contrattuale, relative all'acquisto di beni o servizi per la vita privata;
e) deve presentare opposizione avanti l'Autorità competente contro una Sanzione amministrativa di natura pecuniaria o non pecuniaria.

Le garanzie sopra descritte operano anche per gli eventi che coinvolgono le persone Assicurate:
- **nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi**;
- **alla guida di veicoli non soggetti all'obbligo di Assicurazione di Responsabilità Civile Auto**.

La garanzia si estende inoltre, alla difesa legale dell'Assicurato **nella veste di utente internet (siti web, applicazioni mobile, utente account posta elettronica e utente di social network)** in caso di:
a) Furto d'identità o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei loro dati personali o finanziari;
b) violazione dei dati personali, come previsto dall'Art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni;

continua

[9] Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni
[10] Art. 1917 del Codice Civile

c) apertura illegale di account di posta elettronica o profili sui social network;
d) Vertenze Contrattuali nei confronti di fornitori di beni e servizi per acquisti relativi alla propria vita privata effettuati online.

Inoltre in caso di **arresto**, **minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero**, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, Alleanza assicura le spese per l'assistenza di un interprete; le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento e l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente.

SEZIONE "ASSISTENZA DIGITALE"

Art. S3.5 SUPPORTO PULIZIA VIRUS MALWARE

Che cosa è assicurato?

In caso di sospetto di attacco da virus informatico/malware, di cui l'Assicurato apprende notizia tramite un alert inviato dalla piattaforma DigitaleSicuro.com su cui il cliente deve preventivamente registrarsi **con le modalità previste nel "Programma Digitale Sicuro" (Art. S3.13 e successivi)**, la Struttura Organizzativa contatta un tecnico specializzato per attivare tutte le procedure per la pulizia da virus/malware.

I costi dell'intervento restano a carico della Struttura Organizzativa. La prestazione viene erogata esclusivamente in Italia su apparati digitali ad uso proprio/privato.

La garanzia opera dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Che cosa non è assicurato?

È escluso il recupero di eventuali dati persi.

Art. S3.6 SUPPORTO APPARECCHI DIGITALI

Che cosa è assicurato?

In caso di guasto o di malfunzionamento ad un suo apparato digitale, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa che attiva il servizio di assistenza digitale. Un tecnico specializzato contatta l'Assicurato per una consulenza telefonica per risolvere il problema riscontrato. È previsto anche un accesso al dispositivo da remoto, se l'intervento del tecnico non è risolutivo. In caso di necessità la Struttura Organizzativa invia un tecnico informatico specializzato che effettua la riparazione presso il domicilio dell'Assicurato. I costi dell'invio sono a carico della Struttura Organizzativa.

La garanzia opera dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 21:00.

L'Assicurato si impegna a collaborare con la Struttura Organizzativa e fornisce tutte le informazioni utili per definire la natura del guasto o del malfunzionamento.

È a carico dell'Assicurato il costo dell'intervento, le cui cause sono dovute a:
- apparato digitale rotto a causa di danno accidentale;
- mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi);
- mancanza di connessione internet;
- interruzione di fornitura elettrica o ad interventi di adeguamenti sull'impianto telefonico;
- interventi di adeguamenti sull'impianto telefonico;
- problemi che devono essere risolti dall'Assicurato con il proprio gestore.

Che cosa non è assicurato?

Restano escluse le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

Inoltre Alleanza non è tenuta a fornire assistenza per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

a) mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;

continua

b) qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione di almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload; in tal caso l'assistenza digitale verrà erogata esclusivamente tramite la consulenza telefonica;
c) interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
d) dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
e) dispositivi che non permettono l'accesso da remoto sui quali può essere fornita solo consulenza telefonica;
f) malfunzionamento della rete;
g) sistemi e dispositivi di proprietà o in gestione a un gestore terzo;
h) malfunzionamento causato da istallazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
i) malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
j) danni accidentali.

Art. S3.7 RECUPERO/CANCELLAZIONE DEI DATI

Che cosa è assicurato?

In caso di richiesta di assistenza di recupero di dati informatici (foto, video, file audio, Documenti personali, contabilità di vario genere) la Struttura Organizzativa fornisce una sola licenza per scaricare un programma necessario al recupero dei dati online che l'Assicurato può usare in autonomia.

In caso di mancata risoluzione del problema, la Struttura Organizzativa fornisce:
- un servizio di supporto telefonico con un tecnico;
- tutte le istruzioni per procedere con la spedizione del disco presso il centro tecnico per ripristinare i dati dell'Assicurato.

I costi relativi alla spedizione del disco ed al recupero dei dati restano a carico di Alleanza per un solo evento ogni anno assicurativo.

L'Assicurato che sceglie di inviare l'intero dispositivo è responsabile dei danni che si verificano durante il trasporto e ne paga i costi relativi.

In caso di impossibilità di ripristino dei dati, causato da danno all'hardware o al software del disco, si procede alla cancellazione sicura dei dati, in accordo con l'Assicurato.

Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo della cancellazione sicura dei dati e dello smaltimento del dispositivo.

Si segnala che per il servizio di recupero dati da Tablet, Smartphone o Schede SSD, i dispositivi devono essere distrutti e non è possibile in alcun modo procedere al reso.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è operante a condizione che:
- **il programma antivirus è stato installato e aggiornato**;
- **il programma di recupero dati è stato aggiornato secondo le condizioni di utilizzo del software**.

La Prestazione **non è operante** per i Sinistri:
- **causati da negligenza, dolo o colpa grave dell'Assicurato**;
- **usura o da carenza di manutenzione dei dispositivi assicurati**;
- **difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza**;
- **occorsi in relazione all'attività professionale o commerciale dell'Assicurato**;
- **occorsi in relazione a dati e file che l'Assicurato non è autorizzato ad utilizzare (ad esempio le cosiddette copie pirata o software per i quali non esisteva alcun diritto all'utilizzo)**;
- **spargimento di liquidi, salvo il caso in cui sono conseguenti ad eventi naturali (ad esempio Inondazioni)**;

continua

- **danneggiamento avvenuto in conseguenza di scippo, Rapina/estorsione o Furto tentato o perpetrato con conseguente ritrovamento del dispositivo**;
- **attività di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione/revisione, nonché i danni che si sono verificati durante durante le operazioni di collaudo o di prova, in caso di manomissione o in presenza di scheda non originale**;
- **la garanzia non opera per i Sinistri occorsi a dispositivi dell'Assicurato per qualsiasi difetto di conformità rientrante nella responsabilità del Costruttore**;
- **per i dati che sono stati salvati su Micro SD**.

Art. S3.8 ASSISTENZA PSICOLOGICA IN ITALIA

Che cosa è assicurato?

In caso di danno reputazionale a seguito di uso improprio dei suoi dati personali o della sua immagine, per cui è necessario un supporto psicologico, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa che lo mette in contatto telefonico con lo psicologo convenzionato più vicino al luogo in cui si trova l'Assicurato.

La garanzia opera:
- **per un massimo di 3 sessioni per anno assicurativo;**
- **dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.**

Art. S3.9 ASSISTENZA PSICOLOGICA PER MINORI

Che cosa è assicurato?

In caso di trauma psicologico a seguito di cyber bullismo, per cui è necessario un supporto psicologico per il/i figlio/i minore di anni 18, l'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa che lo mette in contatto telefonico con lo psicologo convenzionato più vicino al luogo in cui si trova l'Assicurato.

La garanzia opera:
- **per un massimo di 3 sessioni per anno assicurativo;**
- **dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.**

Art. S3.10 INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

Che cosa è assicurato?

In caso di smarrimento, Furto, Rapina, scippo della propria carta di credito, all'Assicurato all'estero e in difficoltà con la lingua per poter esporre la denuncia, la Struttura Organizzativa invia un interprete sul posto per le attività necessarie.

La garanzia opera per un massimo di 8 ore lavorative.

Art. S3.11 ANTICIPO DENARO DI PRIMA NECESSITÀ

Che cosa è assicurato?

Se l'Assicurato deve sostenere spese impreviste e non può provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di un blocco della carta di credito, la Struttura Organizzativa paga le fatture, a titolo di anticipo, per conto dell'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, fornire copia della denuncia all'autorità competente per smarrimento, Furto, Rapina, scippo della propria carta di credito, l'importo della cifra necessaria, il suo recapito e l'accettazione del termine di 30 giorni per la restituzione della somma tramite la compilazione di un apposito modulo da inviare firmato alla società. Trascorso tale termine deve restituire, oltre alla soma anticipata, l'ammontare degli interessi calcolati al tasso legale corrente.

La garanzia opera fino a:
- **€ 500,00 se il Sinistro è avvenuto in Italia;**
- **€ 1.000,00 se il Sinistro è avvenuto all'estero.**

Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati:

- **i trasferimenti di valuta all'estero che violano le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;**
- **i casi in cui l'Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.**

Art. S3.12 TABELLA RIASSUNTIVA DEI MASSIMALI DELLA SOLUZIONE PROTEZIONE FAMIGLIA & VITA DIGITALE

Garanzia	Massimale
S3.2 Responsabilità civile vita privata	€ 1.000.000
Interruzione o sospensione dell'utilizzo di beni di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi	€ 200.000
S3.4 Tutela Legale vita privata e Web	€ 10.000

PROGRAMMA DIGITALE SICURO

Art. S3.13 PROGRAMA DIGITALE SICURO

Il Contraente ha la possibilità di accedere al programma digitale sicuro composto da una serie di servizi connessi alla garanzia assicurata, fruibili attraverso il portale digitale sicuro (https://alleanza-digitalesicuro.myidentityprotectiononline.com).

L'utente che si registra e accede ai servizi, accetta le presenti condizioni d'uso in ogni sua parte.

Art. S3.14 SICUREZZA DEL PORTALE

I dati gestiti dalla piattaforma sono trattati in un ambiente sicuro e protetto. I dati vengono cifrati sia in fase di trasmissione sia quando vengono memorizzati nella piattaforma. I canali utilizzati per la trasmissione sono sempre da considerarsi canali sicuri. L'accesso alla piattaforma avviene tramite credenziali di autenticazione forniti dall'utente in fase di registrazione. Le password devono rispettare le condizioni minime di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Art. S3.15 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Per poter accedere al portale è necessario disporre di:

- **un browser Internet che supporta il criptaggio a 128-bit**;
- **un account di posta elettronica**;
- una connessione internet compatibile con quanto indicato;
- capacità di archiviazione sufficiente sul disco fisso del proprio computer.

Art. S3.16 PROTEZIONE DATI ONLINE PER DISPOSITIVI FISSI

La 'Online Data Security Suite' comprende 3 software che proteggono i dati personali durante l'utilizzo di Laptop e pc. In particolare i software installati proteggono dai malware, da eventuali intercettazioni dei tasti premuti sulla tastiera e protezione da attacchi di phishing. I software possono essere scaricati e installati fino ad un massimo di di 10 pc.

- **PhishBlock®** consente di navigare in rete in tutta tranquillità: protegge da possibili furti di dati personali degli utenti attraverso siti web fasulli; in caso di tentativo di accesso al sito fasullo, l'utente viene avvisato preventivamente, in modo da poter bloccare il suo accesso.
- **DataScrambler®** offre protezione da trojans e spyware che cercano di catturare informazioni riservate: intercetta i dati digitati sulla tastiera oppure accede alla webcam integrata nei computer degli utenti. Il software dialoga con il browser dell'utente e mostra come i tasti digitati dall'utente risultano sostituiti da altri caratteri, dando l'evidenza di come le informazioni dell'utente sono costantemente protette. L'utilizzo dei software è subordinato all'accettazione di specifiche condizioni da parte dell'utente.

- **RansomStop™** funziona silenziosamente in background, monitorando tutti i tentativi di attività di crittografia e bloccando potenziali ransomware sul nascere prima che possano causare danni.

La suite può essere installata su laptop e pc con sistema operativo windows 7 o superiori. Non è supportato il sistema operativo os x. Nel caso in cui, nel sistema operativo os x, è installata una partizione windows, il software può essere installato e funziona solo nel contesto di questa partizione.

Art. S3.17 PROTEZIONE DATI ONLINE PER DISPOSITIVI MOBILI

La 'Mobile Security Suite' può essere utilizzata su sistemi Android e IOS. Sono previsti fino ad un massimo di 5 installazioni. I software disponibili sono:

- **Secure Browser (browser sicuro)** protegge l'utente da frodi online e da furti d'identità: prevede la eventuale cattura dei dati personali o finanziari inseriti dall'utente durante la navigazione in Internet. Il browser interviene inoltre per bloccare l'accesso a siti noti per contenere malware.
- **Secure Keypad (tastiera sicura)**: se attivata ed utilizzata dall'utente, protegge dalle intercettazioni di dati durante la digitazione (esempio la password o la carta di credito).

Art. S3.18 MONITORAGGIO DATI IN INTERNET E NEL DARK WEB

Il servizio opera se l'utente inserisce nel portale, nella sezione specifica, i dati personali che vuole far monitorare alla piattaforma. La piattaforma svolge l'attività di monitoraggio nei seguenti ambienti:

- **Internet**: attraverso il portale, il servizio effettua la ricerca in internet di dati personali e di combinazione di dati che l'utente ha inserito e per i quali richiede un monitoraggio. Le situazioni di Rischio possono essere legate alla presenza di dati personali dell'utente su siti web non protetti o su siti web che non prevedono una registrazione personale dell'utente.
- **Dark web** (o rete oscura, costituisce un'area del web non accessibile attraverso i canali di navigazione standard, protetta da tecnologie di criptaggio; per potervi accedere sono necessari software, configurazioni ed autorizzazioni particolari): in questo caso il servizio di monitoraggio utilizza un'ampia base di dati, informazioni e credenziali rubate. La base dati viene aggiornata ogni giorno utilizzando un numero elevato e diversificato di fonti.

Sia nel caso di ricerche in internet che nel dark web, la ricerca utilizza un sistema avanzato di individuazione dei falsi positivi, consentendo di evidenziare all'utente, tramite invio di e-mail o sms, situazioni di potenziale Rischio a cui i suoi dati risultano esposti. L'utente, mediante l'accesso al portale, può visualizzare maggiori informazioni circa la situazione di Rischio individuata.

Art. S3.19 MONITORAGGIO DELL'IDENTITÀ ONLINE

Mediante l'attivazione del servizio di monitoraggio dati ogni mese l'utente riceve un report via e-mail che indica, sulla base delle rilevazioni effettuate dalla piattaforma nel mese precedente, il livello di Rischio a cui è esposto; in questo modo l'utente ha sempre una vista aggiornata del proprio livello di Rischio.

Art. S3.20 SUPPORTO CLIENTI 24H/7

Nel portale l'utente può trovare informazioni utili per adottare, in maniera preventiva, un comportamento che lo tiene protetto durante la navigazione in internet. Inoltre l'utente trova indicazioni utili su quali azioni intraprendere in caso di Furto di identità/smarrimento di Documenti personali.

La Struttura Organizzativa è disponibile telefonicamente 24h/7 per:

- supportare l'utente nell'utilizzo del portale;
- fornire consulenza in caso di situazioni di Rischio segnalate all'utente dalla piattaforma;
- dare informazioni circa il corretto iter da seguire in caso di Furto di identità, smarrimento o Furto di Documenti personali.

Art. S3.21 TITOLARITÀ DEL SERVIZIO

È titolare del servizio il soggetto che ha scelto la presente formula di assistenza, per cui la Struttura Organizzativa fornisce prestazioni del presente programma.

La sua durata e l'eventuale rinnovo e scadenza sono quindi vincolate al contratto.

Art. S3.22 RECESSO DAL SERVIZIO

In qualsiasi momento l'utente può contattare il team digitale sicuro della Struttura Organizzativa per richiedere la chiusura dell'account e la cessazione dei servizi di monitoraggio erogati. L'utente può chiamare il numero di telefono indicato nel portale oppure inviare una e-mail all'indirizzo: digitale.sicuro@europassistance.it. In caso di cessazione del rapporto, l'account viene chiuso, previa comunicazione all'utente.

Art. S3.23 CONTROLLO DEI DATI

In caso di inserimento autonomo di dati da parte dell'utente nella piattaforma, l'utente stesso è l'unico responsabile della correttezza dei dati inseriti. Di conseguenza l'utente si assume ogni Rischio relativo a eventuali errori o omissioni nella compilazione degli stessi.

Art. S3.24 CONSERVAZIONE DEI DATI

Allo scadere della garanzia programma digitale sicuro, i servizi cessano e l'account dell'utente viene chiuso. I dati dell'utente sono conservati come previsto dalla legge.

Art. S3.25 USO PERSONALE E ABUSO

I servizi sono soggetti a condizioni di uso lecito e corretto. L'utente è tenuto quindi ad utilizzare il servizio per un uso esclusivamente personale e deve utilizzare i servizi con modalità da non costituire un'offesa al buon costume e comunque nel rispetto dei limiti previsti dal contratto stesso.

In caso di inosservanza dei predetti principi, Alleanza si riserva, previa comunicazione all'utente, di interrompere, totalmente o parzialmente, la prestazione dei servizi.

Art. S3.26 ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Alleanza non è ritenuta responsabile per Danni Diretti o Indiretti, perdite o costi, che risultano dall'uso del portale digitalesicuro.com (https://alleanza-digitalesicuro.myidentityprotectiononline.com) né dell'impossibilità di farne uso.

In particolare, l'utente dichiara sin da ora che Alleanza non è responsabile del mancato funzionamento - totale o parziale - del portale digitalesicuro.com (https://alleanza-digitalesicuro.myidentityprotectiononline.com) causato da mancata o parziale copertura del servizio internet, attraverso il quale il servizio funziona in modo adeguato.

Inoltre **Alleanza non è ritenuta responsabile per**:

- supportare eventuali danni di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo subiti a causa di ritardi, interruzioni o sospensioni dei servizi erogati, non dipendenti dall'operato di Alleanza o dovuti a forza maggiore o a caso fortuito, nell'utilizzo del portale;
- eventuali danni nei confronti dell'utente ovvero nei confronti di terzi a causa del mancato rispetto, o mancata conoscenza da parte dell'utente stesso, delle specifiche tecnico-procedurali dei servizi.

Art. S3.27 MODIFICA DELLA CONDIZIONI D'USO DEL SERVIZIO

Alleanza si riserva la possibilità di modificare unilateralmente le presenti Condizioni d'uso del programma digitale sicuro nel caso di adeguamento degli stessi a disposizioni normative o regolamentari ovvero per proprie esigenze organizzative. Tali modifiche verranno comunicate da Alleanza mediante avviso tramite e-mail all'indirizzo indicato dall'utente, con congruo preavviso.

Art. S3.28 COMUNICAZIONI

Alleanza e l'utente convengono che tutte le comunicazioni inerenti il programma digitale sicuro sono valide e pienamente efficaci se effettuate **a mezzo posta elettronica**, **agli indirizzi indicati dall'utente sulla piattaforma**. L'utente pertanto acconsente espressamente a ricevere tutte le Comunicazioni relative al suo profilo in formato digitale, a mezzo e-mail o con avvisi pubblicati nel portale. Inoltre, l'utente autorizza Alleanza a inviare periodicamente annunci relativi al prodotto, quali ad esempio e-mail in caso di temporanea indisponibilità del sito per interventi di manutenzione.

SOLUZIONE 4 – PROTEZIONE ANIMALI DI FAMIGLIA

Attiva per i profili

PROPRIETÀ	AFFITTO BASE	AFFITTO FULL

Art. S4.1 PERSONE ASSICURATE SOLUZIONE PROTEZIONE ANIMALI DI FAMIGLIA

Ai fini della presente Soluzione Protezione Animali di Famiglia, sono da considerarsi Assicurati il Contraente/ Assicurato indicato in Polizza e il suo nucleo familiare, ossia:

- le persone che risultano dal certificato di stato di famiglia dell'Assicurato al momento del Sinistro;
- i figli minori dell'Assicurato anche non conviventi.

Ai fini delle garanzie relative alla sezione "Tutela Legale", sono considerati Assicurati anche le persone al di fuori del nucleo familiare autorizzate dal Contraente a tenere in custodia l'animale domestico, se non esercitano tale attività in forma professionale.

Art. S4.2 ANIMALI DOMESTICI ASSICURATI

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione opera per tutti gli **Animali domestici che vivono in maniera stabile all'interno dell'Abitazione assicurata**.

Ai fini della validità della presente Soluzione Protezione Animali di Famiglia, per le sole tipologie di Animali domestici di seguito elencate:

a) cani appartenenti ad una delle seguenti razze, o ad incroci con esse ottenute: American Bulldog, American Staffordshire terrier, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila brazileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Torniak, Tosa in,

b) cani a Rischio elevato di aggressività iscritti negli appositi registri veterinari,

la garanzia è operante:

- **fino a un massimo di due Animali domestici;**
- **solo in presenza dell'indicazione in Polizza dei dati identificativi dell'Animale domestico (nome e numero di microchip).**

ESEMPIO:

La razza American Bully, incrocio fra American Bulldog e American Staffordshire terrier, è considerato cane a rischio elevato di aggressività?
Sì, perché si tratta di un incrocio tra due razze considerate a Rischio elevato di aggressività.

ESEMPIO:

Paolo è Contraente di una Polizza Casa Semplice che ha firmato per assicurare l'Abitazione di sua proprietà dove dimora abitualmente con Anna, la sua compagna, e il cane di Anna.
Anna non è comproprietaria insieme a Paolo dell'abitazione assicurata.
Paolo può aggiungere la soluzione dedicata agli animali di famiglia nella Polizza Casa Semplice che ha firmato anche se non è il proprietario del cane?
Sì, perché il cane anche se non è di proprietà di Paolo vive stabilmente all'interno dell'Abitazione assicurata dalla Polizza firmata da Paolo.

SEZIONE "DANNI A TERZI"

Art. S4.3 RISCHI ASSICURATI - Responsabilità Civile Animali domestici

Che cosa è assicurato?

Alleanza tiene indenni gli Assicurati **fino a un massimo di euro € 500.000,00** di quanto questi sono tenuti a risarcire (capitale, interessi e spese) a terzi, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per:

- morte o lesioni personali;
- morte o lesioni fisiche ad altri animali di terzi;
- danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose;

involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale che si è verificato in relazione alla proprietà, possesso e uso di Animali domestici.

Alleanza tiene indenni inoltre i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni, solo se conseguenti a un Sinistro indennizzabile ai termini di questa garanzia.

Ci sono limiti di copertura?

Per ciascun Sinistro da "danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose" si applica una Franchigia assoluta di € 100,00.

Per gli Animali domestici indicati ai punti a) e b) dell'Art. S4.2 (Animali domestici assicurati):

- **la garanzia non è operante in assenza dell'indicazione dei dati identificativi dell'animale in Polizza;**
- **per ciascun Sinistro si applica:**
  - **una Franchigia assoluta di € 200,00 in caso di "danneggiamento, distruzione o deteriora–mento di cose";**
  - **uno Scoperto del 10% in caso di "morte o lesioni fisiche" di persone o animali; lo Scoperto viene applicato con un limite minimo di € 200,00 e un limite massimo di € 2.000,00.**

La garanzia è efficace esclusivamente se il proprietario, o colui che ha in custodia l'animale, è in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dall'ordinanza del Ministero della Salute in vigore alla data di decorrenza della Polizza. Pertanto, in assenza di questo requisito, l'Assicurazione non è operante.

Per i danni da interruzione o sospensione di attività a seguito di Sinistro causato dall'animale la garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 100.000,00 per Annualità assicurativa con l'applicazione di una Franchigia di € 300,00 per Sinistro.

Art. S4.4 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Ai fini della presente garanzia **non sono considerati terzi**:

a) l'Assicurato e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal Certificato di Stato di famiglia;
b) le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto[11], genitori e figli.

ESEMPIO:

La suocera del Contraente, non presente nel Certificato di Stato di famiglia, viene morsa dal cane del Contraente mentre si trova nell'Abitazione indicata in Polizza, va al pronto soccorso dove le applicano alcuni punti. Il Sinistro è coperto?

No. La suocera è genitore di uno degli Assicurati.

[11] Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni

SEZIONE "TUTELA LEGALE"

Art. S4.5 TUTELA LEGALE ANIMALI DOMESTICI

Che cosa è assicurato?

Alleanza offre all'Assicurato, tramite D.A.S., assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **in stretta relazione alla proprietà**, **custodia e possesso di Animali domestici**.

La garanzia opera in caso di:

a) Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione;
b) controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'Assicurato. **Tale garanzia opera soltanto a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile**;
c) risarcimento di danni agli Animali domestici, subiti dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
d) controversie di Diritto civile di natura contrattuale con fornitori di beni e servizi collegati alla proprietà/custodia/possesso dell'Animale domestico;
e) opposizione davanti all'Autorità competente contro una Sanzione amministrativa di natura pecuniaria e non pecuniaria.

Inoltre in caso di **arresto**, **minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero**, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, Alleanza assicura le spese per l'assistenza di un interprete, le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento e l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente.

Art. S4.6 TABELLA RIASSUNTIVA DEI MASSIMALI, DELLE FRANCHIGIE E DEGLI SCOPERTI DELLA SOLUZIONE PROTEZIONE ANIMALI DI FAMIGLIA

Garanzia	Massimale	Franchigia	Scoperto
S4.3 Responsabilità Civile Animali domestici	€ 500.000	€ 100 per danni a cose	-
		Limitatamente alle tipologie di Animali domestici indicate all'Art. S4.2: € 200 per danni a cose	Limitatamente alle tipologie di Animali domestici indicate all'Art. S4.2: Scoperto 10% per danni a persone o animali, con un limite minimo di € 200 e un limite massimo di € 2.000
Interruzione o sospensione di attività	€ 100.000	€ 300	-
S4.5 Tutela Legale Animali domestici	€ 10.000	-	-

SEZIONE "ASSISTENZA"

Che cosa è assicurato?

Art. S4.7 CONSULENZA VETERINARIA

In caso di necessità di consulenza veterinaria, a seguito di malattia o infortunio dell'Animale domestico, la Struttura Organizzativa fornirà la consulenza, telefonicamente 24h/7.

Considerate le modalità di prestazione del servizio, **la consulenza non ha valore di diagnosi**. **Il servizio è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato**.

Art. S4.8 CONSULENZA NUTRIZIONALE

In caso di necessità di consulenza nutrizionale a seguito di malattia o infortunio dell'Animale domestico, la Struttura Organizzativa fornirà la consulenza, telefonicamente h24/7 in merito a:

- utilizzo di specifici prodotti alimentari;
- utilizzo di integratori;
- alimentazione specifica per i cuccioli;

Considerate le modalità di prestazione del servizio, **la consulenza non ha valore di diagnosi**. **Il servizio è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato**.

Art. S4.9 SEGNALAZIONE DI UN PET SITTER

In caso di necessità del servizio di pet sitter, a seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa, che provvede a segnalare i nominativi di pet sitter.

La prestazione è operativa dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00, esclusi festivi infrasettimanali.

Art. S4.10 INVIO DI UN PET SITTER

In caso di impossibilità da parte dell'Assicurato di accudire l'Animale domestico a seguito di infortunio o malattia, che ha comportato un **ricovero di almeno 1 notte e nei 15 giorni successivi alle dimissioni**, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa, che invia un pet sitter presso il domicilio dell'Assicurato.

L'onorario del pet sitter per il servizio di **1 ora al giorno per un massimo di 5 giorni** è a carico della Struttura Organizzativa. Per poter organizzare la prestazione, la Struttura Organizzativa può richiedere un preavviso massimo di 3 giorni.

La prestazione è operativa 7 giorni su 7, dalle 9:00 alle 18:00.

Art. S4.11 SEGNALAZIONE DI CENTRI E CLINICHE VETERINARIE

In caso di necessità di indicazione riguardo a cliniche e centri veterinari in Italia, a seguito di malattia o infortunio dell'Animale domestico, la Struttura Organizzativa segnala all'Assicurato il centro più vicino.

La prestazione è operativa dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00, esclusi festivi infrasettimanali.

Art. S4.12 INFO VETERINARIE PRIMA DELLA PARTENZA PER UN VIAGGIO

All'Assicurato che necessita di informazioni veterinarie in vista di un viaggio con l'Animale domestico, la Struttura Organizzativa fornisce indicazioni relative a:

- Vaccinazioni;
- Profilassi;
- consigli vari.

La prestazione è operativa dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00, esclusi festivi infrasettimanali.

Art. S4.13 INFO LUOGHI PET-FRIENDLY

La Struttura Organizzativa è a disposizione dell'Assicurato per segnalare:

- strutture ricettive;
- strutture di ristorazione;
- spiagge;

in cui è accettato l'animale domestico.

La prestazione è operativa dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00, esclusi festivi infrasettimanali.

Art. S4.14 SECOND OPINION VETERINARIA

In caso di necessità di approfondimento o di seconda valutazione clinico-diagnostica per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico all'Animale domestico dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa offre la possibilità di ottenere un secondo parere veterinario, attraverso i propri veterinari qualificati.

L'Assicurato riceve via mail la modulistica o il link dal quale scaricarla, che deve compilare e restituire allegando la documentazione medica per la valutazione del caso e copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina.

L'Assicurato riceve la Second Opinion entro 7 giorni lavorativi.

Art. S4.15 RECUPERO DELL'ANIMALE DOMESTICO RITROVATO

In caso di ritrovamento dell'Animale domestico a **oltre 20 km dalla residenza dell'Assicurato**, a seguito di smarrimento (**certificato da denuncia di smarrimento**), la Struttura Organizzativa mette a disposizione un taxi o un biglietto ferroviario per raggiungere il luogo di ritrovamento.

Le spese del trasporto sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di € 75,00 per Sinistro.

Art. S4.16 SEGNALAZIONE AVVISTAMENTI

In caso di smarrimento dell'Animale domestico, l'Assicurato ha una linea telefonica dedicata, messa a disposizione dalla Struttura Organizzativa. Tramite questo canale sono raccolte tutte le segnalazioni di avvistamento/ritrovamento dell'animale.

In caso di segnalazioni registrate sulla linea telefonica, la Struttura Organizzativa notifica all'Assicurato la presenza di una segnalazione in modo che lo stesso possa prendere contatto con la persona segnalatrice.

La prestazione è operativa 7 giorni su 7, dalle 8:00 alle 21:00.

ESCLUSIONI CONTRATTUALI E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 - ESCLUSIONI E LIMITI COMUNI A TUTTE LE SOLUZIONI

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni:

a) che conseguono a Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazione, mareggiate;
b) che conseguono ad atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
c) che conseguono a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
d) da Esplosione nucleare o da qualsiasi forma di contaminazione che deriva da radioattività o radiazione ionizzante che può essere determinata da materia nucleare;
e) di smarrimento o di sottrazione dei Beni assicurati avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
f) in conseguenza a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno (che genera freddo), anche se causati da eventi garantiti in Polizza;
g) determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
h) causati da Esplosione o Scoppio di ordigni esplosivi nell'ambito di eventi sociopolitici;
i) elettrici ad apparecchi e impianti elettrici ed elettronici, anche se causati da fulmine o da altro evento per il quale è prestata l'Assicurazione.

Le esclusioni di garanzia sono operanti salvo i casi in cui gli eventi dannosi sopra descritti sono espressamente ricompresi dalle soluzioni attivate.

Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi i danni alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o un'Implosione, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

Art. 2 - ESCLUSIONI COMUNI ALLE SEZIONI "DANNI A TERZI" DI SOLUZIONE PROTEZIONE ABITAZIONE, SOLUZIONE PROTEZIONE FAMIGLIA & VITA DIGITALE E SOLUZIONE PROTEZIONE ANIMALI DI FAMIGLIA

Che cosa non è assicurato?

Le garanzie presenti nelle Sezioni Danni a Terzi delle soluzioni:

- **Protezione Abitazione;**
- **Protezione Famiglia & Vita Digitale;**
- **Protezione Animali di famiglia,**

non valgono per i danni:

a) che derivano dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
b) che conseguono a inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria o del suolo;
c) a cose che ognuno degli Assicurati ha in consegna, in custodia o detiene a qualsiasi titolo;
d) che derivano dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
e) di qualunque natura che derivano direttamente o indirettamente dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
f) di qualunque natura che derivano direttamente o indirettamente da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
g) che derivano dalla proprietà di immobili diversi da quello indicato in Polizza e dei relativi impianti fissi;
h) da Furto e che derivano a cose altrui da Incendio, Esplosione e Scoppio di cose di uno degli Assicurati o che lo stesso detiene.

Art. 3 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI DELLA SOLUZIONE PROTEZIONE FURTO

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni:
a) in conseguenza di confische e requisizioni;
b) di smarrimento o sottrazione di Beni assicurati avvenuti in occasione di Incendio, di Esplosione o di Scoppio;
c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da:
- **persone che abitano con l'Assicurato o occupano i locali contenenti i Beni assicurati o locali con questi comunicanti;**
- **dipendenti delle persone di cui sopra o dell'Assicurato;**

d) commessi o agevolati dalle persone incaricate della sorveglianza dei Beni stessi o dei locali che le contengono.

Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi i danni da Furto causati ai Beni assicurati avvenuti nei locali lasciati disabitati:
- **trascorse le ore 24:00 del 15° giorno consecutivo di Disabitazione, per Gioielli e preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito in genere, Raccolte e collezioni numismatiche e filateliche;**
- **trascorse le ore 24:00 del 30° giorno consecutivo di Disabitazione, per Gioielli e preziosi in Casseforti;**
- **per l'Abitazione principale, trascorse le ore 24:00 del 60° giorno consecutivo di Disabitazione, per gli altri Beni assicurati.**

Art. 4 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI DELLA SOLUZIONE PROTEZIONE ANIMALI DI FAMIGLIA

Che cosa non è assicurato?

Le garanzie **non comprendono i danni che**:
a) derivano dall'esercizio di attività vietate ai sensi della legge o dall'ordinanza del Ministero della Salute in vigore al momento del Sinistro;
b) sono riconducibili in maniera diretta alla violazione degli obblighi previsti dalla legge o dall'ordinanza del Ministero della Salute in vigore al momento del Sinistro;
c) derivano dall'esercizio dell'attività venatoria o da impiego dell'Animale domestico con modalità proibite dalla legge.

Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie **non comprendono i danni**:
- **ad altri animali di proprietà dell'Assicurato o di suoi familiari;**
- **conseguenti ad uso professionale o comunque retribuito dell'Animale domestico, comprese le attività di allevamento, maneggio e noleggio;**
- **causati dagli Animali domestici in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali e maneggi;**
- **causati da atti dolosi dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debbano rispondere a norma di legge;**
- **da Incendio Esplosione o Scoppio provocato dall'Animale domestico;**
- **ad animali sottoposti a monta, causati alle coltivazioni e quelli da contagio.**

Art. 5 - ESCLUSIONI E LIMITI COMUNI ALLE SEZIONI "TUTELA LEGALE" DI SOLUZIONE PROTEZIONE ABITAZIONE, SOLUZIONE PROTEZIONE FAMIGLIA & VITA DIGITALE E SOLUZIONE PROTEZIONE ANIMALI DI FAMIGLIA

Che cosa non è assicurato?

La garanzia **è esclusa in caso di**:

a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) Fatti dolosi dell'Assicurato;
c) controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
d) materia fiscale e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e dove presente in garanzia;
e) diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
f) controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività libero professionale, imprenditoriale e da lavoro subordinato svolte dall'Assicurato;
g) vertenze nei confronti di ospedali, strutture sanitarie private e pubbliche e medici;
h) controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili;
i) controversie e procedimenti relativi agli immobili diversi da quello indicato in Polizza.

Ci sono limiti di copertura?

Inoltre, **la garanzia non opera per**:

- **controversie contrattuali il cui oggetto ha valore economico inferiore a € 300,00;**
- **Sanzioni amministrative d'importo inferiore a € 300,00.**

In caso di vertenze tra Contraente e Assicurato, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.

Alleanza in ogni caso non sostiene né rimborsa le seguenti spese:

- **spese, anche preventivate, non concordate con D.A.S., secondo le regole previste ai successivi Artt. 3.2 (Gestione del Sinistro Tutela Legale) e 3.3 (Obblighi in caso di Sinistro Tutela Legale) della sezione "Cosa fare in caso di Sinistro";**
- **spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da D.A.S.;**
- **spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;**
- **spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;**
- **onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Alleanza, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000,00, esclusa però ogni duplicazione di onorari;**
- **spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice Civile);**
- **spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da D.A.S., l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;**
- **spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento);**
- **spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una Transazione non concordata con D.A.S.;**
- **pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- **oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;**

continua

- **in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, le spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000,00; gli anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori al Massimale di Polizza.**

Art. 6 - ESCLUSIONI COMUNI A SOLUZIONE ASSISTENZA CASA, SOLUZIONE CASA SMART E ALLE SEZIONI "ASSISTENZA" DI SOLUZIONE PROTEZIONE FAMIGLIA & VITA DIGITALE SOLUZIONE PROTEZIONE ANIMALI DI FAMIGLIA

Che cosa non è assicurato?

Le Prestazioni non sono previste per gli eventi:

a. **avvenuti in occasione di Terremoti, eruzioni vulcaniche, Alluvioni, maremoti ed in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;**
b. **avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;**
c. **avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
d. **determinati da dolo dell'Assicurato;**
e. **causati dall'intervento di Pubbliche Autorità.**

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

SEZIONI "DANNI ALL'ABITAZIONE E DANNI AI BENI"

✔ SOLUZIONE PROTEZIONE ABITAZIONE
✔ SOLUZIONE PROTEZIONE BENI
✔ SOLUZIONE PROTEZIONE EVENTI CATASTROFALI
✔ SOLUZIONE PROTEZIONE FURTO

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa.

Art. 1.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (DANNI ABITAZIONE E DANNI AI BENI)

In caso di Sinistro **l'Assicurato o il Contraente deve**:

a. **fare** quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare l'Abitazione e i Beni rimasti; le relative spese sono a carico di Alleanza;
b. **avvisare** l'agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e seguire le indicazioni fornite;
c. **conservare** le tracce e i residui senza perciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
d. **predisporre** un elenco dettagliato di:
   - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei Beni distrutti o danneggiati;
   - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri Beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.

Devono essere messi comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto in modo ragionevole da Alleanza o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie agli obblighi di cui ai punti a. e b. si può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo.

Art. 1.2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO FURTO

In caso di Sinistro **l'Assicurato o il Contraente deve**:

a. fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i Beni rimasti;
b. entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, denunciare il Furto all'Autorità giudiziaria o di polizia e all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, spiegare il fatto in modo dettagliato, indicare l'importo approssimativo del danno e seguire le indicazioni fornite;
c. se sono stati sottratti titoli di credito deve:
   - farne denuncia ai debitori;
   - attuare la procedura di ammortamento, se ne ricorre il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese;
d. conservare le tracce e i residui senza avere perciò diritto a qualsiasi indennità speciale;
e. dimostrare sia a Alleanza che ai periti, qualità, quantità e valore dei Beni esistenti al momento del Sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che può essere richiesto in modo ragionevole.

Se non adempie agli obblighi di cui ai punti a., b., c. l'Assicurato perde in tutto o in parte il diritto all'indennizzo.

Art. 1.3 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- **esagera** dolosamente l'ammontare del danno;
- **dichiara** distruttl Beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- **nasconde**, sottrae o manomette Beni salvati;
- **adopera** a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- **altera** con dolo le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.

Art. 1.4 - BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della copertura assicurativa o durante il corso della stessa non pregiudicano il diritto all'integrale indennizzo dei danni **se tali omissioni o inesattezze sono avvenute in buona fede**, **senza dolo o colpa grave**.

Ad Alleanza spetta il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio emerso, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata o manifestata.

Art. 1.5 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

a. direttamente da Alleanza, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
b. fra due Periti che le parti possono nominare, uno Alleanza e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo Perito, quest'ultimo è nominato dal Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 1.6 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni fornite dal Contraente al momento della firma della Proposta e indicate nella Polizza e riferire se al momento del Sinistro esistono circostanze non dichiarate dal Contraente che hanno aggravato il Rischio;
c. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dagli "Obblighi in caso di sinistro" della presente sezione;
d. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità dei Beni assicurati e determinare il valore al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'**Art. 1.8 (Determinazione del danno)** della presente sezione "Cosa fare in caso di Sinistro";
e. stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata fra i due periti nominati, uno Alleanza e uno il Contraente, con apposito atto unico, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, 1 per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d. ed e. sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnarne gli atti. Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di firmarla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.7 - VALORE ABITAZIONE E BENI ASSICURATI

L'attribuzione del valore dell'Abitazione e dei Beni assicurati - non danneggiati, danneggiati o distrutti - è quella stabilita alla stipula del contratto con un accordo tra le parti.

Art. 1.8 - DETERMINAZIONE DEL DANNO (DANNI ABITAZIONE E DANNI AI BENI)

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per l'Abitazione e per i Beni.

Per l'**Abitazione**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato con la detrazione, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato

di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e con la deduzione da tale risultato del valore dei residui; dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;
- il secondo - in seguito detto "supplemento di indennizzo" - pari all'importo del deprezzamento sopraindicato.

In alternativa alla ricostruzione, l'Assicurato può optare per l'acquisto di altra analoga abitazione, fermo restando che l'esborso a carico di Alleanza per l'acquisto non può essere superiore al danno indennizzabile.

ESEMPIO:

Una **tromba d'aria** ha sollevato degli oggetti che si sono abbattuti sulla propria Abitazione causando danni alla sua facciata e alla lastra di vetro di una finestra. **Come si determina il danno all'Abitazione?**

Valore assicurato della Soluzione Protezione Abitazione: € 250.000,00.
Importo massimo indennizzabile dalla Compagnia per il Rischio "Eventi atmosferici" della Soluzione Protezione Abitazione: **€ 200.000,00** (80% del Valore assicurato).
Limite di copertura per il Rischio "Eventi atmosferici" della Soluzione Protezione Abitazione: **Franchigia pari a € 200,00**.
Importo massimo indennizzabile dalla Compagnia per il Rischio "Rottura accidentale lastre e specchi" della Soluzione Protezione Abitazione: **€ 2.000,00**.
Limite di copertura per il Rischio "Rottura accidentale lastre e specchi" della Soluzione Protezione Abitazione: **Franchigia pari a € 100,00**.
Importo massimo indennizzabile dalla Compagnia per il Rischio "Spese supplementari" della Soluzione Protezione Abitazione: **€ 10.000,00**.

Danno complessivo pari a € 10.800,00 e determinato da:
- ripristino mura della facciata: € 5.000,00.
- trasporto e installazione nuove lastre di vetro: € 2.800,00.
- sgombero e trasporto macerie presso discarica più vicina a norma di legge: € 3.000,00.

Importo liquidato dalla Compagnia:
(€ 5.000,00 – € 200,00) + (€ 2.000,00 – € 100,00) + € 3.000,00 = **€ 9.700,00**.

Relativamente all'Impianto fotovoltaico o solare termico l'ammontare del danno è determinato secondo il criterio:
- del **"valore a nuovo"** se non sono trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto;
- del **"valore allo stato d'uso"** se sono trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto e per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del Sinistro.

Per i **Beni**, l'ammontare del danno si determina con la deduzione del "valore a nuovo" delle cose non danneggiate e del valore residuo delle cose danneggiate dal "valore a nuovo" delle cose assicurate, con le seguenti eccezioni:
- per gli **apparecchi mobili elettrici**, **audio e audiovisivi e i computer** si considera il loro costo di riparazione con il massimo:
  - per le cose per le quali non sono trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto, del loro "valore a nuovo";
  - per le altre cose, del doppio del loro valore allo stato d'uso - ossia il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante - senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo";
- per le **cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore con la detrazione di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante dal "valore a nuovo";
- per le Raccolte e collezioni si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per i **Documenti**, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento.

Per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si ha riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

In ogni caso, per ogni Sinistro, Alleanza non riconosce importi superiori ai Valori assicurati descritti in Polizza.

Art. 1.9 - DETERMINAZIONE DEL DANNO FURTO

L'ammontare del danno è calcolato:
- per i Beni sottratti e distrutti, sulla base del valore che avevano al momento del Sinistro;
- per i Beni danneggiati, sulla base del costo di riparazione, col limite del valore al momento del Sinistro.

Alleanza risarcisce:
- per le Raccolte e collezioni solo il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;
- per i Documenti, solo le spese di rifacimento;
- per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, solo le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento; pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si fa riferimento all'ammontare di queste spese e non al valore dei titoli.

Art. 1.10 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione Alleanza procede:
- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro 30 giorni:
- dal ricevimento della documentazione completa se non è necessaria la perizia;
- dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti condizioni di assicurazione.

Richieste di pagamento incomplete possono comportare un rallentamento dei tempi dei pagamenti dovuti.

Alleanza procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per l'Abitazione, il "supplemento d'indennizzo" è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore.

Il pagamento di tale supplemento, viene corrisposto, nell'ambito del limite di indennizzo previsto dalla copertura assicurativa anche nei seguenti casi:
a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;
b) qualora venga scelta l'opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale.

Nel caso in cui il valore di acquisto sia inferiore al limite di indennizzo, viene corrisposto il solo valore d'acquisto.

Art. 1.11 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Alleanza rinuncia alla rivalsa verso il responsabile del Sinistro, **a condizione che l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso il responsabile**.

La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.

Art. 1.12 - EVENTUALI SCOPERTO E FRANCHIGIA A CARICO DELL'ASSICURATO

Se in presenza di Scoperto o Franchigia a carico dell'Assicurato, l'Indennizzo viene liquidato secondo le seguenti modalità:
- se operano più Scoperti è applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali, con un massimo del 30%;
- se operano sia lo Scoperto che la Franchigia, in caso di Sinistro Alleanza rimborsa all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza al netto della percentuale di Scoperto, con il minimo pari all'importo della Franchigia.

Art. 1.13 - RECUPERI

In caso di recupero parziale o totale dei Beni sottratti, l'Assicurato deve avvisare Alleanza appena ne ha notizia.
In caso di risarcimento integrale del danno, Alleanza diventa proprietaria dei Beni recuperati.
In caso di risarcimento parziale del danno, il valore del recupero viene ripartito fra Alleanza e Assicurato nella stessa proporzione.
In entrambi i casi l'Assicurato può riprendere i Beni recuperati e restituire ad Alleanza l'indennizzo ricevuto.

SEZIONI "DANNI A TERZI"

✔ SOLUZIONE PROTEZIONE ABITAZIONE
✔ SOLUZIONE PROTEZIONE FAMIGLIA & VITA DIGITALE
✔ SOLUZIONE ANIMALI DI FAMIGLIA

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa.

Art. 2.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

In caso di Sinistro **l'Assicurato o il Contraente deve**:
- avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e seguire le indicazioni fornite;
- far pervenire subito a Alleanza notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica l'Art. 1915 Codice Civile;
- fornire a Alleanza tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 2.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

Fino a quando ne ha interesse, Alleanza gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Alleanza le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, con il limite del 25% del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite tra Alleanza e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Alleanza non riconosce le spese dell'Assicurato per legali o tecnici, che non siano da essa designati. Inoltre, Alleanza non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

SEZIONI "TUTELA LEGALE"

✔ SOLUZIONE PROTEZIONE ABITAZIONE
✔ SOLUZIONE PROTEZIONE FAMIGLIA & VITA DIGITALE
✔ SOLUZIONE ANIMALI DI FAMIGLIA

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, artt. 163 e 164, Alleanza ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.con sede in via Enrico Fermi 9/B - 30175 Verona - Numero verde: 800475633 - Mail: sinistri@das.it in seguito per brevità denominata DAS. A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali sinistri.

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa.

Art. 3.1 - DENUNCIA DEL SINISTRO TUTELA LEGALE

Per richiedere le prestazioni previste, l'Assicurato deve segnalare subito l'accaduto al numero verde di D.A.S. **800.47.56.33** attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

D.A.S. raccoglie la richiesta telefonica, indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato deve far pervenire subito a D.A.S. copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di Procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato deve chiamare il numero verde **800.47.56.33**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 e fornire il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

Art. 3.2 - GESTIONE DEL SINISTRO TUTELA LEGALE

1) Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata a D.A.S., secondo le seguenti disposizioni:
   a) ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. A tal fine, quando richiesto da D.A.S., l'Assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;
   b) per risolvere la controversia, D.A.S. valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
   c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con D.A.S..
2) D.A.S. autorizza l'eventuale azione in giudizio:
   a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un Procedimento penale o per resistere a un'azione civile promossa da terzi;
   b) se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato hanno possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a D.A.S. le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a D.A.S. di valutare le possibilità di successo.
3) Per la fase giudiziale D.A.S. trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
   a) l'Assicurato può indicare a D.A.S. un legale di propria fiducia;
   b) se l'Assicurato non fornisce il nome di un avvocato, D.A.S. può individuare direttamente il legale;
   c) l'Assicurato deve in ogni caso dare regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
   d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale dato a un legale e di darlo a uno nuovo, D.A.S. non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
4) D.A.S. gestisce a tutti gli effetti un unico Sinistro:
   a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
   b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;
   c) se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

Art. 3.3 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato:
a) deve denunciare subito il Sinistro e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare subito D.A.S. su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un Perito, deve avvisare D.A.S. e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di firmare un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del Perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di D.A.S.. Anche quando ha ottenuto la conferma a procedere, D.A.S. non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
e) senza la preventiva autorizzazione di D.A.S. non può concordare con la controparte alcuna Transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di D.A.S. spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, D.A.S. garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l'operazione.

Art. 3.4 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE TUTELA LEGALE

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, **D.A.S. entro 30 giorni**:
- paga l'Indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Art. 3.5 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Alleanza e D.A.S. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Alleanza e D.A.S. non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 3.6 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e D.A.S. sulla gestione del Sinistro, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'Assicurato e D.A.S. contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e Rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S., in linea di fatto o di diritto, può richiedere ad Alleanza il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto.

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

SEZIONI "ASSISTENZA"

✔ **SOLUZIONE ASSISTENZA CASA**
✔ **SOLUZIONE PROTEZIONE FAMIGLIA & VITA DIGITALE**
✔ **SOLUZIONE PROTEZIONE ANIMALI DI FAMIGLIA**

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa.

Art. 4 - COME ATTIVARE L'ASSISTENZA

L'Assicurato può attivare tutte le prestazioni solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa ai seguenti numeri:

dall'Italia al numero verde 800.083.702
dall'estero al numero +39 02 58245468

Quando richiede la prestazione, l'Assicurato deve comunicare:
a) nome e cognome;
b) il tipo di prestazione di cui ha bisogno;
c) numero di Polizza;
d) il codice che identifica il contratto per la Struttura Organizzativa (Fascia tessera):
   - per Soluzione Assistenza Casa: ACCA
   - per Soluzione Casa Smart: ACSH
   - per Soluzione Protezione Animali di Famiglia: AADO
   - per Soluzione Protezione Famiglia & Vita Digitale: ASDS
e) eventuale documentazione medica/veterinaria a seconda del tipo di garanzia selezionata;
f) indirizzo del luogo in cui si trova;
g) il recapito telefonico dove può essere reperito nel corso dell'assistenza.

Per erogare le prestazioni previste, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dal Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali. Se contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e a condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa dei dati ricevuta.